

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI  
AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale; parere motivato di VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 15 e parere per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997, art. 5.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

**DECRETA**

**DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. 152/2006, il parere motivato per la VAS - Valutazione Ambientale Strategica della proposta di PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale con le raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni riportate in Allegato 2.

**DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, parere positivo per la Valutazione di Incidenza della proposta di PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale condizionato alle prescrizioni riportate in Allegato 3.

**DI RAPPRESENTARE** che, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. 152/2006, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.lgs. 152/2006 inerenti la VAS e la Valutazione di Incidenza, insieme alle relative controdeduzioni, sono riportate in Allegato 1. Le osservazioni, obiezioni e suggerimenti non inerenti la VAS e la Valutazione di Incidenza sono riportate in Allegato 1 bis; le relative controdeduzioni saranno evidenziate dall'Autorità procedente nella Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 152/2006.

**DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.lgs. 152/2006 l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente dovrà provvedere alle eventuali revisioni della proposta di PFVR sulla base di quanto controdedotto, indicato e prescritto rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3.

**DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**DI PUBBLICARE** per estremi il presente provvedimento sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione Marche e integralmente sul sito web [www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx](http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx) e sul sito web dell'Autorità competente per la VAS [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#2570\\_VAS-regionali-conclude](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#2570_VAS-regionali-conclude).

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al proponente e Autorità procedente Regione



Marche – Posizione di Funzione Caccia e Pesca nelle Acque Interne.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990.

Il Dirigente  
**Roberto Ciccioli**  
Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### Norme e atti amministrativi riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “*Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 “*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 3, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”
- Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 “*Aggiornamento delle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010*”

#### Norme e atti amministrativi riferimento per la Valutazione di Incidenza

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 09/02/2010 “*LR n. 6/2007 – DPR n. 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi*”

#### Norme e atti amministrativi di settore

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*
- Legge regionale 05 gennaio 1995, n. 7 *Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria*
- Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n. 157 del 02 agosto 2019 *DPR n. 357/97 articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione di incidenza. Integrazione del DDPF n. 147 del 17 luglio 2019*

#### Altri atti amministrativi di riferimento

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1536 del 07/12/2016 di individuazione dei Servizi della Giunta Regionale
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 di istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nella Segreteria Generale e dei Servizi
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1053 del 09/09/2019 di conferimento incarichi dirigenziali.

## MOTIVAZIONE

### PREMESSA

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce nell’ordinamento legislativo europeo la procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, disciplina nella



Parte Seconda le “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”, e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. Il decreto legislativo dopo alcune proroghe è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

L’art. 7, comma 2, del D.lgs 152/2006 stabilisce che sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

L’Art. 6 del D.lgs 152/2006 definisce al comma 2 il campo di applicazione della VAS. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce che le modifiche minori di piani o programmi di cui al comma 2 sono sottoposti ad una procedura preventiva di verifica di assoggettabilità a VAS (il così detto *screening*); il comma 3 bis stabilisce che alla medesima procedura preventiva sono sottoposti anche i piani e i programmi diversi da quelli di cui al comma 2.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 20 individua nelle linee guida, di competenza della Giunta Regionale previo parere della Commissione Consiliare Competente, lo strumento per l’attuazione nella Regione Marche della normativa in materia di VAS.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 19 comma 1, stabilisce che la Regione è l’Autorità Competente per la VAS di piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale e che la Provincia è Autorità Competente per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui al punto precedente, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 sono state aggiornate le linee guida per la VAS precedentemente adottate con Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 20/10/2008.

## ITER AMMINISTRATIVO

La fase preliminare del procedimento di VAS (*scoping*) è stata avviata dall’Autorità procedente Posizione di Funzione Caccia e Pesca nelle Acque Interne trasmettendo a questa Autorità competente, con nota ID 16456634 del 05/04/2019, il Rapporto preliminare e la proposta di SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nella consultazione preliminare. Quest’ufficio, con nota ID 16469395 del 08/04/2019 ha comunicato all’Autorità procedente la necessità di integrare l’elenco degli SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale con l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel quale è confluito l’ex INFS - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) per le sue specifiche competenze tecniche in materia di gestione della fauna selvatica. Con nota prot. 0440349 del 09/04/2019 l’Autorità procedente ha comunicato a tutti gli SCA l’avvio della procedura di consultazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 152/2006 trasmettendo il Rapporto preliminare, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (pagg. 39 – 55). L’ultimo contributo è pervenuto (da parte del MATTM) in data 11/06/2019, pertanto la fase preliminare è durata 67 giorni.

Con nota prot. 0936308 del 29/07/2019 l’Autorità procedente ha comunicato a tutti gli SCA che nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 59 del 25/07/2019 è stata pubblicata la comunicazione di avvio del procedimento di consultazione pubblica ai fini della VAS - Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Al termine del periodo di pubblicazione, da parte di 26 soggetti (associazioni, enti pubblici, privati cittadini, ecc.) sono pervenute n. 525 osservazioni, 51 delle quali (il 9,7 %) sono state giudicate pertinenti alla VAS e alla Valutazione di Incidenza.

Con nota prot. n. 1060077 del 06/09/2019 quest’ufficio ha chiesto agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio marchigiano l’espressione del testo unico previsto dalle linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza (par. 6.1.1 pag. 20, seconda linea). Tale testo è pervenuto da parte dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con nota prot. n. 121/2019 del 13/11/2019 (prot. regionale 1360931 del 14/11/2019).



## ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Nel Rapporto Ambientale (d'ora in avanti RA) viene illustrata l'importanza delle strutture paesaggistiche in relazione alla biodiversità e quindi alla ricchezza faunistica (cfr. par. 9.12.2) e gli elementi di criticità correlati alla gestione faunistico-venatoria (cfr. par. 9.12.4). Questi ultimi consistono in:

- danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- necessità di approfondimento delle conoscenze in merito alle specie faunistiche di interesse venatorio e conservazionistico;
- incidenti stradali causati da impatti con la fauna selvatica;
- contaminazione da piombo causata dalle munizioni impiegate per l'attività venatoria;
- cambiamento climatico che ha effetti sulla fauna selvatica indiretti (tramite le variazioni della vegetazione) e diretti (aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni estremi).

Nel RA sono inoltre indicati i vari impatti positivi e negativi che l'attuazione del pfvr potrebbe comportare. In particolare le azioni critiche potrebbero essere:

- Azione 5 Pianificazione e indirizzi gestionali delle ZRC per gli aspetti socio-economici;
- Azione 6 Pianificazione e indirizzi gestionali dei CPUFS e CPRFS per gli aspetti socio-economici;
- Azione 7 Pianificazione e indirizzi gestionali delle ZAC per gli aspetti socio-economici, nei confronti della biodiversità (fauna) e nei confronti della salute pubblica (rumore e vibrazioni);
- Azione 8 Pianificazione e indirizzi gestionali di AFV, AATV per gli aspetti socio-economici e nei confronti della biodiversità (fauna);
- Azione 9 Pianificazione e indirizzi gestionali delle aree di rispetto per gli aspetti socio-economici;
- Azione 10 Pianificazione appostamenti fissi per gli aspetti socio-economici, nei confronti della biodiversità (fauna, vegetazione e habitat), degli agenti fisici (rumore) e del suolo – sottosuolo;
- Azione 17 Metodi di controllo diretto delle specie problematiche (cinghiale, volpe, corvidi, piccione, nutria) nei confronti della biodiversità (fauna);

Risulta quindi che l'azione che comporta la maggiore quantità di impatti è la pianificazione degli appostamenti fissi.

Nel RA, citando il documento della Commissione Europea "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" si ricorda che, per quanto riguarda gli uccelli acquatici, "È probabile che disturbi significativi causati dalla caccia o da altre attività umane determinino una riduzione dell'uso degli habitat nei quali tali attività hanno luogo, costringendo gli uccelli a coprire maggiori distanze o ad adattare il proprio comportamento per sfuggire alla caccia, fino addirittura a rinunciare ad utilizzare habitat in cui la presenza umana è relativamente elevata. (...) Questo fenomeno dipende, tra gli altri fattori, dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate e dagli habitat utilizzati nonché dalla disponibilità di zone di rifugio alternative. (...) È quindi importante far sì che tali attività siano gestite in maniera da evitare disturbi che possano incidere in misura significativa sui valori di conservazione dei siti in questione". Più avanti nel RA si specifica che "Non sono, invece, disponibili informazioni e ricerche sistematiche sugli uccelli in migrazione che consentano di valutare meglio gli effetti dei fattori di disturbo, quali la caccia, sulle popolazioni aviarie e sul loro stato di conservazione" (RA, pag. 231) e, conseguentemente "Si ritiene quindi di dover prestare particolare attenzione ai siti eventualmente posti in corridoi di migrazione, colli di bottiglia e/o punti di hot spot per la migrazione e in siti caratterizzati da ambienti acquatici o dalla presenza di specie svernanti e/o residenti particolarmente sensibili al disturbo, valutando misure per ridurre l'impatto dell'attività venatoria compatibili con lo svolgimento delle attività previste dal PFVR" (RA, pag. 232).

Per i mammiferi si dice: "Anche per quanto concerne i mammiferi, il disturbo può essere variabile a seconda delle specie coinvolte e dell'intensità dell'azione di caccia e merita attenzione se può coinvolgere specie d'interesse conservazionistico come, ad esempio, il lupo e l'orso marsicano. Tali aspetti devono essere determinati zona per zona in funzione delle esigenze ecologiche, comportamentali, nutrizionali ed energetiche delle diverse specie interessate e dell'importanza dell'area per la conservazione della specie. In alcuni casi potrebbe essere auspicabile privilegiare le forme di caccia (da adottare anche nel controllo numerico di specie in sovrannumero) a basso impatto quali quella di selezione e la girata e ridurre il numero di cani per la braccata in modo da



*ridurre il disturbo.*” (RA, pag. 232)

Il RA contiene poi la valutazione degli effetti cumulativi e sinergici delle azioni di piano: dalla relativa tabella (RA, pagg. 248 – 250) risulta che le azioni di piano per le quali è atteso il maggior numero di effetti cumulati negativi sono:

- Azione 6 Pianificazione e indirizzi gestionali dei CPUFS e CPRFS;
- Azione 7 Pianificazione e indirizzi gestionali delle ZAC;
- Azione 10 Pianificazione appostamenti fissi.

Coerentemente con l'individuazione di effetti negativi il RA prevede poi misure di mitigazione nel paragrafo 11.4 (pagg. 251 – 252). Nel condividere tali misure si ritiene necessario effettuare ulteriori valutazioni in merito ad alcune criticità e potenzialità che caratterizzano la proposta di PFVR: contaminazione da piombo, incidenti stradali, disturbo acustico, reti ecologiche locali, cambiamenti climatici, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale il PFVR ha una durata quinquennale e che con esso sono stabiliti:

- a) *le modalità di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;*
- b) *le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico;*
- c) *i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;*
- d) *i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;*
- e) *gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale;*
- f) *gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati;*
- g) *gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;*
- h) *gli indirizzi per le attività svolte dall'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7 bis;*
- i) *i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.*

### Contaminazione da piombo

Nella proposta di PFVR la problematica della contaminazione da piombo viene considerata consentendo esclusivamente l'uso di munizioni atossiche per il controllo della fauna selvatica (Capitolo 13.4 *Metodi di controllo diretto delle popolazioni*): *“In considerazione delle recenti evidenze relative agli effetti della contaminazione da piombo delle arni di ungulati abbattuti con munizioni contenenti questo metallo e nella prospettiva che queste munizioni siano sostituite totalmente in un prossimo futuro anche durante la normale attività venatoria, almeno nelle operazioni di controllo numerico della fauna selvatica dovranno essere utilizzate munizioni atossiche”* (pag. 252). Tale necessità viene ripetuta più avanti in relazione alle operazioni di controllo della nutria nei Siti Natura 2000 *“è consentito solo l'uso di munizioni atossiche”* (pag. 267). Nel paragrafo 11.1.1 del RA, in relazione alla contaminazione da piombo e saturnismo si dice che occorrerà valutare attentamente:

- *la presenza di poligoni di tiro prossimi alle aree in progetto*
- *la densità degli appostamenti fissi in uso già presenti unitamente a: la posizione relativa tra gli appostamenti, utile a valutare la distanza minima da interporre tra questi in funzione del buffer di dispersione dei pallini in piombo (max. 200 m); la piovosità media stagionale delle aree in cui vengono previsti gli appostamenti, correlando l'informazione anche con gli aspetti geomorfologici per valutare la possibile dispersione nel suolo;*
- *la presenza di corsi d'acqua, aree umide o falda superficiale relativamente alla distanza massima di dispersione.* (RA, pagg. 241-242).

In un rapporto dell'ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche di settembre 2018 (cfr. <https://echa.europa.eu/it/-/echa-identifies-risks-to-terrestrial-environment-from-lead-ammunition>) si



afferma che sono necessarie misure per limitare l'inquinamento aggiuntivo di piombo e migliorare la qualità dell'ambiente. Poiché migliaia di tonnellate di piombo sono attualmente disperse nelle zone umide a causa della caccia, incrementare la presenza di piombo con ulteriori quantitativi presenta seri rischi per la fauna non oggetto di attività venatoria, ma coinvolta nelle catene alimentari in cui si diffonde il piombo e per la salute di una *“significativa popolazione di cacciatori e delle loro famiglie che spesso mangiano carne di selvaggina uccisa con pallini o proiettili di piombo”*. L'ECHA inoltre ha riscontrato che i costi di sostituzione del pallino di piombo sono limitati poiché sono disponibili pallini d'acciaio alternativi, che possono essere utilizzati nella maggior parte dei fucili e non sono significativamente più costosi. Al momento tale documento, su richiesta della Commissione europea, è in fase di revisione da parte della stessa ECHA al fine di elaborare una proposta di restrizione dell'uso del piombo in tutte le munizioni impiegate per le attività venatorie e sportive ([https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest\\_lead\\_ammunition\\_COM\\_request\\_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939](https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939)).

Nel paragrafo 11.4 del RA, per quanto riguarda l'inquinamento da piombo, è indicata la seguente misura di mitigazione *“Non incrementare ulteriormente la densità di appostamenti fissi all'interno di quelle UEF che presentano un indice di naturalità da livello medio a molto alto (ILC > 0,4) a fine da ridurre l'accumulo stagionale di munizionamenti in piombo nella matrice suolo”* (RA, pag. 252) e, nella sezione E, si indica il monitoraggio annuale da parte di ARPAM della *“concentrazione di piombo nella matrice suolo mediante campioni prelevati in SIC/ZSC e ZPS ubicati in crinali appenninici, zone umide, in adiacenza a aree di tiro a segno attive o dismesse”* (RA, pag. 255).

Oltre alle indicazioni e prescrizioni riportate nel RA, si ritiene opportuno riportare quanto segnalato dalla Provincia di Macerata nel contributo inviato durante la fase preliminare (prot. regionale n. 693513 del 05/06/2019): facendo seguito ai provvedimenti restrittivi già adottati in Loc. Pantaneto del Comune di Montecavallo e in Loc. Valico di Carosina del Comune di Fiuminata la Provincia di Macerata ritiene necessario *“stante il rischio di potenziale contaminazione da Piombo, Antimonio e Arsenico nelle aree tradizionalmente interessate dall'esercizio dell'attività venatoria, in alcuni casi già conclamata, che il Rapporto Ambientale analizzi tale pressione, valutando le criticità e i rischi ambientali inerenti l'utilizzo delle munizioni da caccia contenenti tali elementi. Ciò sia nelle aree notoriamente caratterizzate da una intensa pressione venatoria sia nelle restanti aree, misurandone i potenziali effetti negativi sull'ambiente (suolo e sottosuolo, acque sotterranee con particolare riferimento alle aree di salvaguardia, acque superficiali, zone umide non protette) relative conseguenze, prevedendo altresì adeguate misure di monitoraggio, mitigazione, prevenzione, precauzione e, ove necessario, di riparazione, da adottare.”*

Sempre in relazione alle possibilità di inquinamento da piombo, si ritiene necessario tener conto di quanto evidenziato dagli Enti gestori dei Siti Natura 2000 nel parere unico pervenuto con prot. regionale n. 1360931 del 14/11/2019. Si tratta in questo caso di indicazioni che, pur non riguardando direttamente le risorse contenute nei perimetri dei Siti Natura 2000, possono incidere su di queste indirettamente e che, comunque, rivestono un interesse generale (cfr. quanto detto nel paragrafo relativo alla Valutazione di Incidenza).

Si ricorda inoltre quanto affermato dall'ISPRA nelle conclusioni del Rapporto *“Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni”* : *“Un gran numero di ricerche condotte negli ultimi decenni in diversi campi del sapere scientifico (bio-medico, veterinario, ecotossicologico) ha dimostrato come il tradizionale munizionamento da caccia rappresenti una fonte non trascurabile di inquinamento da piombo, in grado di avvelenare numerose specie di uccelli, contaminare il terreno e determinare un rischio sanitario per l'uomo. A differenza di quanto si riteneva sino ad un recente passato, la problematica non è legata solamente all'esercizio dell'attività venatoria nelle zone umide, ma riguarda la generalità delle forme di caccia praticate in tutti i contesti ambientali. Casi di avvelenamento dovuti all'ingestione di pallini e proiettili di piombo sono stati documentati per oltre 100 specie diverse di uccelli legate a differenti habitat e caratterizzate da differenti comportamenti alimentari; su alcune popolazioni l'impatto è risultato particolarmente devastante, soprattutto nel caso dei grandi rapaci necrofagi, quali condor e avvoltoi. Il piombo sparato, inoltre, si accumula nel terreno anno dopo anno e può raggiungere elevate concentrazioni soprattutto in prossimità degli appostamenti di caccia e dove l'attività venatoria viene praticata in modo intensivo, inquinando i suoli oltre i limiti previsti dalle normative vigenti. Ma l'aspetto più preoccupante riguarda la contaminazione della carne destinata al consumo umano. Mangiando abitualmente selvaggina abbattuta con munizionamento tradizionale si assumono dosi di piombo che non portano ad episodi di intossicazione acuta, ma a forme croniche,*



*comunque non meno preoccupanti. L'intossicazione cronica è subdola, perché determina sintomi aspecifici, comuni a molte altre patologie, e pertanto è difficile da diagnosticare. Nelle persone adulte in genere provoca cefalee, ipertensione, anemia, disfunzioni renali, ipofertilità e disturbi al sistema nervoso: niente di mortale, ma contribuisce a peggiorare la qualità della vita. Ben più gravi sono gli effetti sui feti e sui bambini: il piombo ostacola lo sviluppo del sistema nervoso, al punto che è stata dimostrata una relazione tra aumento del livello di piombo nel sangue e riduzione delle capacità cognitive. Stante la gravità delle implicazioni connesse all'uso del tradizionale munizionamento da caccia a base di piombo, si rende necessario ricercare in tempi brevi una soluzione che possa conciliare la primaria esigenza di preservare la salute pubblica e la salvaguardia ambientale con il mantenimento delle forme di caccia attualmente praticate. L'unica vera risposta al problema consiste nel bandire l'uso del tradizionale munizionamento contenente piombo, prevedendo l'obbligo di materiali alternativi. Le esperienze maturate in diverse realtà (anche in Italia) dimostrano come questa soluzione sia concretamente percorribile e possa essere attuata nel breve periodo”.*

In tale contesto si colloca la DGR 1005 del 23/07/2018 concernente l'abilitazione dei cacciatori specializzati per l'accesso al monitoraggio e al prelievo della Coturnice: tra le direttive viene indicato un percorso didattico all'interno del quale uno dei moduli formativi concerne l'uso delle munizioni atossiche nei SIC e ZPS.

Infine si ricorda quanto previsto dalla L. 157/1992, art. 1, comma 5: *“Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi...”*

In definitiva si ritiene necessario recepire sia quanto riportato dall'Autorità precedente nel RA, sia quanto espresso dagli Enti gestori dei Siti Natura 2000 nel parere unico relativo alla Valutazione di Incidenza, stabilendo le opportune mitigazioni finalizzate a diminuire il rischio di contaminazione da piombo (cfr. Indicazione I1 dell'Allegato 2). Tali misure, insieme a quelle prescritte per la Valutazione di Incidenza (cfr. Allegato 3) costituiscono, per il presente livello di pianificazione, un complesso di azioni volte alla gestione del rischio potenziale secondo i principi di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione dei vari soggetti coinvolti.

### Incidenti stradali

Un argomento di particolare rilevanza per la tutela della biodiversità e della salute umana è costituito dagli incidenti che avvengono lungo le strade che interrompono corridoi faunistici. Tale problematica, come indicato da esperienze nazionali ed estere (cfr. <http://www.iene.info/> sito dello IENE – Infra Eco Network Europe) può essere risolta o con un'attenta progettazione delle nuove infrastrutture (sovrappassi e sottopassi faunistici) oppure con soluzioni che costituiscono mitigazioni atte ad evitare le collisioni degli autoveicoli con la fauna selvatica. Il Progetto *Life strade*, di cui, come ricordato a pag. 242 della proposta di Piano, sono stati beneficiari la Regione Marche e la Provincia di Pesaro-Urbino, ha avuto i seguenti obiettivi generali:

- sviluppare e divulgare gli strumenti necessari per una prevenzione e corretta gestione del fenomeno delle collisioni fauna-autoveicoli;
- sperimentare e dimostrare un innovativo sistema di prevenzione che, in modo interattivo e simultaneo, metta in allerta i guidatori e scoraggi gli animali dall'attraversare nei momenti critici;
- sviluppare e divulgare un protocollo di monitoraggio e gestione delle collisioni tra traffico veicolare e fauna selvatica.

Nella proposta di PFVR, al Capitolo 11.3, *Life strade* viene illustrato, ma nonostate gli utili risultati ottenuti dal progetto, non sono state previste azioni specifiche in relazione all'incidentalità stradale. Al momento sono installati, grazie a *Life strade*, sensori luminosi e dissuasori acustici che allertano gli animali e mettono in guardia gli automobilisti per aumentare la sicurezza sulla strada soltanto in alcuni tratti stradali della Provincia di Pesaro e Urbino. In una recente tesi di laurea sono state analizzate le interferenze tra il sistema infrastrutturale della Valle del Potenza e la mesoteriofauna: nelle conclusioni di tale lavoro, in relazione all'effetto barriera costituito dalle strade, si ritiene fondamentale proporre opere di mitigazione per “1. agevolare il passaggio dei mesomammiferi di più piccola taglia attraverso i sottopassi 2. impedire l'attraversamento da parte



degli ungulati della carreggiata. Il primo punto è facilmente realizzabile tramite opere di adeguamento e manutenzione dei sottopassi, sfoltendo la vegetazione alle imboccature e rimuovendo la spazzatura presente. Il secondo punto, purtroppo è molto meno attuabile, poiché oltre all'installazione di dispositivi che impediscano agli individui di attraversare, sarebbero necessarie delle opere di costruzione di sovrappassi. Si potrebbe optare per soluzioni che piuttosto mirino a modificare il comportamento dei guidatori, come l'installazione di cartelli segnaletici adeguati ed apparecchi per il controllo elettronico della velocità. Si potrebbero infine installare dispositivi che segnalino all'animale l'imminente passaggio di un veicolo, come dei dissuasori ottici riflettenti. Questi sono dei catadiottri che rifrangono la luce proveniente dai fanali, proiettandola verso i margini e creando una recinzione ottica temporanea di protezione“.

Si ritiene quindi necessario proseguire le azioni di *Life strade* realizzando innanzitutto una Carta del rischio regionale e quindi un programma di manutenzione e di installazione quantomeno di semplici dispositivi a tutela della fauna e degli automobilisti. Oltre a ciò, in corrispondenza dei tratti stradali a maggior rischio e laddove non è possibile ovviare al rischio mediante il suddetto programma, occorre proporre agli organi competenti la realizzazione di sovrappassi, sottopassi, recinzioni oppure la modifica delle opere esistenti per la diminuzione del rischio di collisioni.

#### Disturbo acustico

Per quanto concerne il rumore degli spari, cioè il disturbo che l'attività venatoria può arrecare a soggetti sensibili, a pag. 175 del RA, con riferimento all'art. 21, lettera e della Legge 157/1992 (divieto di sparare a distanza inferiore a 150 m in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro) si dice che *“Questa norma trova la sua ratio nella prevenzione di incidenti di caccia. Al momento quindi non sussistono indicazioni in merito alla gestione del disturbo sonoro derivato dall'azione venatoria rispetto alla salute pubblica. Quale effetto della assenza di una pianificazione degli effetti del disturbo acustico legato all'attività venatoria nei riguardi del disturbo acustico alla popolazione, si segnala una Ordinanza del Sindaco del Comune di Acerra per cui: Su richiesta del Sindaco di Acerra, l'ASL NA 4 ha espresso parere favorevole all'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 della L. 447/95 (ordinanza del 18.6.99), prescrivendo cautelativamente la distanza di 400 metri (4 volte superiore a quella prevista dalla Legge 157/92) dalle abitazioni.”* Nel RA si prosegue poi affermando che *“Ai fini della Valutazione dei possibili effetti derivanti dall'applicazione del PFVR nelle tre componenti della sostenibilità, va dunque considerata la interazione sensibilità che i residenti dei centri pubblici possono avere nei riguardi del disturbo acustico esercitato dai cacciatori all'atto dello sparo.”* La successiva analisi non conduce però ad una definizione della problematica che, comunque, è stata rappresentata.

Occorre perciò introdurre, tramite la pianificazione, precauzioni intese a tutelare soggetti sensibili ai rumori improvvisi (malati, anziani, bambini, animali ricoverati in strutture pubbliche e private, ecc.) quali quelli causati dagli spari; in tal modo, peraltro, potrebbe essere possibile evitare la possibilità di emissione di ordinanze contingibili e urgenti come quella su riportata, perseguendo così l'efficacia e l'efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione. Si ritiene quindi necessario stabilire, mediante la collaborazione con i Servizi Igiene e Sanità e i Servizi Veterinari delle singole Aree vaste ASUR, la delimitazione cartografica di “aree sensibili” (ad esempio case di riposo, canili, maneggi, nidi e scuole dell'infanzia, ecc.) all'interno delle quali non sarà esercitata l'attività venatoria. In tal modo sarà possibile evitare un divieto generalizzato (cioè valido nell'intorno di qualsiasi abitazione) e istituirlo soltanto laddove risiedono soggetti sensibili al disturbo.

#### Reti ecologiche

In merito agli aspetti faunistici e quindi alla tutela della biodiversità da perseguire mediante i miglioramenti ambientali, si ritiene necessario assicurare la migliore riuscita delle azioni già previste dalla proposta di PFVR. Occorre pertanto che i miglioramenti ambientali siano in linea con quanto previsto dalla L.r. 2/2013, art. 6, comma 2: *“La Giunta regionale nell'ambito dell'attuazione della R.E.M. favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche, dei servizi ecosistemici e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 4”*. Quindi, soprattutto laddove si concentrano il maggior numero di interventi previsti, bisogna attuare gli indirizzi di cui alla DGR 1288/2018 *“Legge regionale 5 febbraio*



2013, n. 2, art. 6, comma 1. *Approvazione degli indirizzi per il recepimento della Rete Ecologica delle Marche (REM)* affinché i miglioramenti ambientali vengano ottimizzati in funzione della connettività, localizzandoli soprattutto laddove è possibile creare o potenziare elementi della rete ecologica locale.

Gli interventi da privilegiare a tale scopo sono la realizzazione di siepi, boschetti, punti d'acqua, fasce inerbite, golene e macchie di arbusti. In definitiva occorre fornire indirizzi affinché i miglioramenti ambientali siano realizzati per quanto possibile in conformità agli indirizzi stabiliti con la DGR 1288/2018. Occorre inoltre realizzare una cartografia per tutti i miglioramenti ambientali effettuati nel territorio regionale, al fine di non solo di poter definire il contributo della gestione faunistica allo stato di attuazione della REM e delle reti ecologiche locali, ma anche di avere un quadro complessivo degli effetti concreti di una delle misure del PFVR che costituiscono un contributo nei confronti degli obiettivi della SNSvS – Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e quindi della della SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile come si dirà in seguito. Tale cartografia può essere inserita nel Sistema Informativo Territoriale già previsto (cfr. par. 15.1 della Relazione - pag. 270).

Altro elemento relativo alle reti ecologiche è quello concernente le rotte migratorie, inerente la tutela della fauna migratrice, così come richiamato dalla Legge 157/1992, art. 1, comma 5 e art. 5, comma 5. Per tale motivo è necessario stabilire una misura generale, in attesa dell'individuazione delle rotte di migrazione, come peraltro è stato richiesto dalla Regione Umbria (nota prot. regionale CPS n. 1153413 del 27/09/2019). La Legge 157/1997, art. 21, comma 2 e comma 3, prescrive che:

2. *Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.*

3. *La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.* Difatti il TAR Marche, con Sentenza n. 00502/2016 pubblicata il 05/04/2017, nel ricordare che l'ISPRA non ha ancora segnalato tali rotte, con riferimento ai valichi specifica che, *“anche in assenza di tale delimitazione, il relativo divieto di caccia opera ex lege”*.

Poiché la mancata delimitazione si protrae a distanza di 27 anni dall'emanazione della legge, si ritiene opportuno richiamarsi al principio stabilito all'art. 3 ter del D.lgs. 152/2006 e quindi formulare un'indicazione cautelativa quantomeno in corrispondenza dei valichi montani confinanti con la Regione Umbria (cfr. Indicazione I1 in Allegato 2).

### Cambiamenti climatici

Tra le principali considerazioni ambientali da integrare nell'elaborazione dei piani e programmi vi sono senz'altro la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità, così come richiesto da strategie e norme europee e nazionali. Peraltro innumerevoli sono i legami tra cambiamenti climatici e biodiversità, e tra le principali cause di perdita della biodiversità vi sono proprio i cambiamenti climatici. A tale proposito si ricorda che l'ISPRA, in una lettera inviata alle Regioni e Province autonome ad agosto 2017 ha affermato che: *“Come già evidenziato in passato da questo Istituto, in presenza di eventi climatici particolarmente avversi per la fauna, si ritiene che, seguendo il principio di precauzione, in occasione della prossima apertura della stagione venatoria vadano assunti provvedimenti cautelativi atti a evitare che popolazioni in condizioni di particolare vulnerabilità possano subire danni, in particolare nei territori interessati da incendi e condizioni climatiche estreme nel corso dall'attuale stagione estiva. Nello specifico, richiamando quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 19, comma 1, si consiglia di adottare le misure di seguito evidenziate”* Benché la lettera dell'ISPRA sia riferita soltanto alla stagione 2017, le problematiche segnalate non sono episodiche, anzi costituiscono soltanto un passaggio particolarmente critico di un fenomeno in atto. Poiché non è possibile tralasciare quanto consigliato da ISPRA e disattendere così la norma (art. 19, comma 1 Legge 157/1992: *“Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre*



*calamità.*” è necessario che l’Autorità procedente, prima dell’avvio di ciascuna stagione venatoria, provveda a richiedere all’ISPRA – SNPA se e quali provvedimenti adottare per vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica.

#### Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e monitoraggio del PFVR

Ulteriori considerazioni sono però necessarie in funzione sia dell’approvazione della SNSvS – Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e quindi della della SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, attualmente in corso di predisposizione. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (D.lgs. 152/2006, art. 4, comma 4, lettera a).

Pertanto, per quanto riguarda il monitoraggio, occorre riepilogare le azioni di piano, inserendole nelle aree, nelle scelte e negli obiettivi della SNSvS – Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare si fa presente che, tra gli indicatori proposti nel RA (cfr. pagg. 254 – 255), quelli correlati a tutto quanto sopra detto e quindi maggiormente significativi ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, sono:

1. densità appostamenti fissi (n. app./1000 ha) per ATC;
2. numero di incidenti stradali, % per specie coinvolta;
3. interventi di miglioramento ambientale per la fauna selvatica realizzati: tipologia, superficie, importi impegnati per AFV;
4. densità (ind./km<sup>2</sup>) specie faunistiche di interesse venatorio da dati censimenti;
5. indici di fluttuazione di popolazione su base climatica (incremento/riduzione);
6. concentrazione di piombo nella matrice suolo mediante campioni prelevati in SIC/ZSC e ZPS ubicati in crinali appenninici, zone umide, in adiacenza a aree di tiro a segno attive o dismesse.

Inoltre, poiché l’attività venatoria viene praticata anche al di fuori dei Siti Natura 2000, la problematica dell’inquinamento da piombo nelle aree critiche deve essere monitorata non solo all’interno di SIC/ZSC e ZPS. Occorre quindi aggiungere un altro indicatore:

7. concentrazione di piombo nella matrice suolo mediante campioni prelevati al di fuori di SIC/ZSC e ZPS in crinali appenninici, zone umide, in adiacenza a aree di tiro a segno attive o dismesse.

Il Piano di Monitoraggio ai fini VAS, definito quindi Piano di Monitoraggio Ambientale, oltre a contenere i suddetti indicatori, dovrà comprendere le seguenti informazioni:

- a. la periodicità per la trasmissione dei rapporti di monitoraggio ai fini della verifica da parte dell’Autorità competente;
- b. le modalità per il popolamento degli indicatori (fonti dei dati, metodologia per la raccolta o creazione di dati, metodologia per l’elaborazione delle informazioni, ecc.);
- c. le modalità di attuazione delle misure correttive eventualmente da adottare;
- d. tabella di inquadramento degli indicatori negli obiettivi della SNSvS.

Per quanto riguarda in particolare gli indicatori 1 e 6, le misure correttive da adottare, salvo eventuali ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti, sono state già definite nel RA.

#### SIT - Sistema Informativo Territoriale

Il SIT previsto nel bando per l’affidamento del servizio di redazione del PFVR dovrà contenere la perimetrazione o la localizzazione puntuale di tutti gli istituti faunistici e delle aree sensibili per il disturbo acustico sopra definite. Si ritiene fondamentale, sia per la migliore attuazione del PFVR stesso, sia per la trasparenza e la condivisione dei dati prevista e sollecitata dalle norme nazionali (art. 8 del D.lgs. 195/2005, art. 3-sexies del D.lgs. 152/2006, art. 40 del D.lgs. 33/2013) che il SIT, nel corso di validità del Piano, evolva verso un sistema web-gis, consultabile cioè dal pubblico attraverso collegamento alla pagina web regionale dell’Autorità procedente.

#### Osservazioni, obiezioni e suggerimenti

La sintesi delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inerenti la VAS e la Valutazione di Incidenza, con le relative controdeduzioni, sono riportati in Allegato 1. Di queste, che assommano a



n. 51, gli esiti sono i seguenti: n. 31 sono state accolte, n. 17 sono state parzialmente accolte, n. 3 non sono state accolte.

Le altre osservazioni, obiezioni e suggerimenti concernenti la pianificazione e che non hanno valenza strategica, saranno valutate e controdedotte a cura dell'Autorità procedente. Tali osservazioni sono riportate in Allegato 1 bis.

#### Dichiarazione di Sintesi

Nella Dichiarazione di Sintesi, oltre a dover illustrare, come richiesto all'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006, il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PFVR, come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

### ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nello studio per la Valutazione di Incidenza (d'ora in avanti SVI) viene effettuata, tra le altre, un'analisi concernente la contaminazione da piombo e saturnismo (par. 8.1). La conclusione di tale analisi è riportata qui integralmente:

*“Allo stato attuale delle conoscenze e considerata la tipologia di armi maggiormente diffuse presso gran parte della popolazione venatoria regionale, si ritiene che il divieto indicato nelle DGR 1471/08 e DGR 1036/2009 sull'uso di munizionamenti in piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 m dalle sponde dei corsi e specchi d'acqua superficiali interni a SIC e ZPS, risulta adeguato ad impedire l'aggravarsi di una situazione potenziale di contaminazione ancora per nulla nota. Un aspetto importante che si dovrà tener presente nell'ambito della pianificazione delle zone di caccia programmata e nella definizione delle aree da destinare alla collocazione degli appostamenti fissi sarà quella di valutare attentamente:*

- *la presenza di poligoni di tiro prossimi alle aree in progetto*
- *la densità degli appostamenti fissi in uso già presenti unitamente a:*
  - *la posizione relativa tra gli appostamenti, utile a valutare la distanza minima da interporre tra questi in funzione del buffer di dispersione dei pallini in piombo (max. 200 m);*
  - *la piovosità media stagionale delle aree in cui vengono previsti gli appostamenti, correlando l'informazione anche con gli aspetti geomorfologici per valutare la possibile dispersione nel suolo;*
  - *la presenza di corsi d'acqua, aree umide o falda superficiale relativamente alla distanza massima di dispersione.*

*Sull'argomento comunque la Regione Marche si è dimostrata già attenta a partire dalla emanazione della DGR n. 543 del 12/05/2014 (calendario 2014/2015 per il prelievo degli ungulati in forma selettiva), inoltre, al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'uso di munizioni contenenti piombo, anche alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23/10/2012, la Regione Marche consiglia l'utilizzo di munizioni atossiche.”*

L'inquinamento da piombo è stato trattato anche nel RA, laddove, nel par. 9.12.4, si rileva che *“Un elemento di criticità meritevole di attenzione risulta quello legato alla contaminazione della matrice suolo per accumulo di munizioni in piombo. Tale situazione risulta particolarmente significativa laddove si abbiano aree con elevata densità di appostamenti fissi (es: posizioni di valico) o in aree di caccia programmata ubicate accanto a ex poligoni di tiro a volo. La situazione di massima criticità è emersa in Provincia di Macerata, in loc. Pantaneto, nel Comune di Monte Cavallo e loc. Valico di Carosina, nel Comune di Fiuminata. In tali ambiti a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri Forestali ed A.R.P.A.M., è stato appurato che una vasta contaminazione dei suoli era stata causata dal Piombo contenuto nelle munizioni utilizzate per l'esercizio dell'attività venatoria, tradizionalmente praticata in quelle aree in varie forme e per numerosi decenni.”* (RA, pag. 206).

Tornando allo SVI occorre rilevare quanto riportato al par. 7.3 *“Meritevoli di attenzione sono anche i siti Natura 2000 nell'Appennino Fabriano, e dei massicci calcarei umbro-marchigiani del pesarese (complessi dei Monte Catria, Monte Nerone, Monte Cucco) e i valichi dell'Alpe della Luna-Bocca Trabaria, delle Serre del Burano e di Bocca Serriola. Tutti i siti di questo distretto montano piuttosto ampio, localizzato nella porzione centro-occidentale della Regione Marche, hanno valori di ILC superiori a 0,6 il che significa che ospitano una varietà di ambienti naturali assai ben conservati in cui l'antropizzazione non ha destabilizzato*



*l'equilibrio ecologico tra ambienti naturali, seminaturali e rurali del settore produttivo agro-silvo-pastorale. I siti di tale complesso non risultano interni a Aree Protette e dunque fanno parte della TASP su cui viene svolta attività di caccia programmata. E' bene specificare comunque che in tali aree sono state istituite, nelle gestioni pregresse, Istituti di protezione della fauna, tra cui Oasi e ZRC all'interno delle quali vige il divieto di caccia. Ai fini di ridurre le possibili interferenze con tali ambiti di pregio naturalistico sarebbe consigliabile confermare gli Istituti di protezione con divieto di caccia (Oasi, ZRC, AFV) ed estendere più possibile tali istituti al fine di coincidere per quanto possibile con il perimetro dei siti Natura 2000 corrispondenti" (SVI, pag. 106).*

Nello SVI vengono condotte altre analisi concernenti i possibili fattori di incidenza: produzione di rumori e vibrazioni (causati dall'attività venatoria, dall'allenamento ed uso dei cani, dalla caccia in braccata, dal controllo della fauna in sovrannumero), strutture (appostamenti fissi), immissioni faunistiche (ripopolamenti con specie di interesse venatorio), istituti faunistici (impatti positivi e negativi). Segue poi l'analisi della significatività delle interferenze, effettuata inquadrando i fattori di pressione / minaccia riportati nel portale di riferimento della Commissione europea (<http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000>). Di conseguenza, nei Capitolo 10, sono riportate mitigazioni, prescrizioni ed indicazioni suddivise tra misure generali, valide per tutte le SIC/ZSC e ZPS e misure sito-specifiche, valide per i Siti Natura 2000 elencati. Le misure generali sono le seguenti (cfr.: SVI, pag. 175 – 177):

- *Obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo che possano provocare, anche nel medio periodo, problemi di intossicazione a predatori che se ne cibano (es: Rapaci e Lupo);*
- *Ai fini della tutela della fauna selvatica, si prescrive il divieto di svolgere azioni di controllo numerico (art. 19, L.157/92) del cinghiale in braccata nel periodo compreso tra marzo e luglio, ovvero quello coincidente con la fase riproduttiva degli Uccelli e dei Mammiferi di interesse conservazionistico presenti nei siti della Rete Natura 2000 delle Marche.*
- *Divieto di rimozione di alberi morti e/o deperienti e di qualunque azione di taglio e rimozione di sottobosco per la realizzazione di appostamenti fissi di caccia o per la loro stagionale manutenzione, anche esternamente alle Aree Floristiche, ai fini della tutela delle specie floristiche tutelate e del mantenimento di habitat potenziali per insetti xylofagi, Piciformi e Chiropter.*
- *Per quanto alle indicazioni previste per l'attuazione dei piani di controllo (art. 19 della L. 157/92) delle specie interferenti (§ 13.5 del PFVR) si suggerisce di adottare le seguenti limitazioni rispetto alle pratiche di intervento:*
  - o *divieto di impiego della tecnica della braccata per il controllo del cinghiale da marzo a fine agosto;*
  - o *divieto di impiego della tecnica di "Abbattimenti notturni alla cerca o all'aspetto" di Volpe nel periodo marzo-luglio;*
  - o *divieto di "abbattimento con fucile" di corvidi al di fuori del periodo di caccia consentita;*
  - o *divieto di abbattimento di piccioni in ambito rurale in periodo di caccia non consentita, fatto salvo screening di valutazione di incidenza con esito positivo.*
- *La pianificazione degli Istituti di protezione della Fauna e di AATV e AFV deve considerare il livello di naturalità medio dei Siti Natura 2000 così come indicato al § 7.3 del presente Studio (segue tabella).*

Le Aree Floristiche sono state istituite con Legge regionale 30 dicembre 1974 n. 52 *Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali*, la quale prevede che vengano individuate le aree nelle quali crescono piante rare o in via di estinzione e meritevoli di tutela. Tali aree sono indicate da apposite tabelle perimetrali e al loro interno è proibita la raccolta, la estirpazione e il danneggiamento di tutte le piante che vi crescono spontaneamente.

Per le misure sito-specifiche si rimanda allo SVI, pagg. 178 – 185.

Sia le misure generali valide per tutti i Siti Natura 2000, sia le misure sito-specifiche sono condivisibili salvo quanto maggiormente cautelativo è stato previsto da quest'ufficio nel procedimento di Valutazione di Incidenza per il Calendario Venatorio regionale 2019-2020 e da quanto indicato nel parere unico fornito dagli Enti gestori dei Siti Natura 2000. Rispetto a quanto indicato dallo SVI sotto forma di "indicazioni di tipo amministrativo" (pag. 177) non si ritiene possibile stabilire esclusioni dalla procedura di Valutazione di Incidenza "a priori". Sarà pertanto necessario, volta per volta, effettuare le procedure previste dalla normativa vigente, applicando in particolare quanto stabilito dalle linee guida regionali.

Nel procedimento di Valutazione di Incidenza per il Calendario Venatorio regionale 2019-2020



quest'ufficio ha già fornito precise indicazioni concernenti i Siti Natura 2000. Pertanto le prescrizioni impartite con il Decreto PF VAA n. 157 del 02 agosto 2019 costituiscono un riferimento anche per il presente procedimento. Per quanto riguarda in particolare l'uso di munizioni al piombo, con tale Decreto si stabiliscono precauzioni per i rapaci necrofagi occasionali, per alcuni galliformi e columbiformi, per l'avifauna acquatica e per il lupo; in particolare si prescrive che l'uso di munizione spezzata è consentito se priva di piombo o, se contenente piombo, è fatto obbligo di accurato recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti.

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza (DGR 220/2010), ha coordinato i contributi degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 ed ha quindi trasmesso il parere unico con nota prot. n. 121/2019 del 13/11/2019 (prot. regionale 1360931 del 14/11/2019). La Legge 157/1992 dispone all'art. 1, comma 5 che *“Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.”* e, al successivo comma 5bis *“Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”* Il richiamo agli habitat esterni alle ZPS trova fondamento nel par. 4, art. 4 della Direttiva 2009/147/CE: *“Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.”* Pertanto sono pertinenti non solo i pareri degli Enti gestori concernenti le aree interne nei Siti Natura 2000, ma anche quelli che, opportunamente motivati, interessano le aree esterne. In ogni caso gli elementi che assumono valore strategico sono stati assunti tra le indicazioni relative alla VAS. Per quanto riguarda le zone di protezione, nel parere unico si richiede l'istituzione di alcune Oasi di protezione faunistica, opzione che trova riscontro in quanto affermato nel RA: *“Sarebbe comunque opportuno prevedere alternative inerenti l'adeguamento delle perimetrazioni di alcuni Istituti di protezione faunistica presenti nel territorio e identificati in anni pregressi, al fine di renderli idonei a più aggiornate situazioni ambientali e naturalistiche e ponderate sull'attuale situazione reale presente nel territorio”* (cfr. pag. 99).

Le indicazioni contenute nel parere unico sono state analizzate al fine di poterle sostanzialmente recepire laddove queste sono state valutate come pertinenti e coerenti. In altri casi le indicazioni sono state opportunamente rielaborate affinché potessero essere rese compatibili con il quadro normativo e amministrativo vigente e con l'architettura e le finalità della proposta di Piano, applicando la necessaria gradualità delle trasformazioni previste e tenendo conto dei principi di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione dei vari soggetti coinvolti. In altri casi ancora, laddove attinenti ad aspetti generali e non direttamente afferibili ai Siti Natura 2000, piuttosto che nella Valutazione di Incidenza sono state considerate nell'ambito della VAS. L'esito di tale analisi è stato pertanto la definizione di n. 33 indicazioni con il seguente esito:

- 6 indicazioni non sono state recepite per motivi vari;
- 3 indicazioni sono state trasformate in “accertamento di requisiti” da parte dell'Autorità procedente;
- 4 indicazioni sono state trasformate in indicazioni da recepire nella VAS;
- 6 indicazioni sono state ritenute pertinenti e risultano opportunamente motivate: il recepimento non è avvenuto come richiesto ma a seguito di una interpretazione ispirata ai principi di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione dei vari soggetti



coinvolti;

- 14 indicazioni sono state ritenute pertinenti e risultano opportunamente motivate: il recepimento è avvenuto sostanzialmente così come richiesto.

In definitiva il parere unico fornito dagli Enti gestori dei Siti Natura 2000 è stato recepito, così come di seguito riportato, determinando le prescrizioni di cui all'Allegato 3 relative alla Valutazione di Incidenza e alcune indicazioni di cui all'Allegato 2 relative alla VAS.

Argomenti	Indicazioni degli Enti gestori	Eventuale recepimento e prescrizioni conseguenti
Oasi di protezione faunistica	Individuare gli obiettivi faunistici per le Oasi	<i>* Indicazione non attinente alla Valutazione di Incidenza ma alla VAS, quindi recepita come Indicazione 19 nell'Allegato 2</i>
	Istituzione dell'Oasi di protezione faunistica del M. Castelmarardo, esterna al Parco dei Sibillini, ricadente all'interno dei siti Natura 2000 IT5330005 e IT5330029, al fine della conservazione degli uccelli di interesse comunitario e, in particolare di Coturnice e Aquila reale.	Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorità procedente, in collaborazione con gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 IT5330005 <i>Monte Castel Manardo</i> e IT5330029 <i>Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore</i> , accerterà i requisiti necessari all'istituzione dell'Oasi di protezione faunistica del Monte Castel Manardo, finalizzata alla sosta, rifugio e riproduzione dell'avifauna di interesse comunitario e, in particolare, di Coturnice e Aquila reale.
	Istituzione dell'Oasi di protezione faunistica nell'area di 12 ha attualmente recintata e interdetta alla caccia, limitrofa al sito Natura 2000 IT5320009, da estendere fino alla viabilità veicolare perimetrale e includendo, senza soluzioni di continuità, anche la porzione di ZSC/ZPS esterna all'attuale confine della Riserva regionale, per la tutela dell'avifauna acquatica, che già la utilizza per sosta, rifugio e riproduzione.	Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorità procedente, in collaborazione con gli Enti gestori del Sito Natura 2000 IT5320009 <i>Fiume Esino in Località Ripa Bianca</i> , accerterà i requisiti necessari all'istituzione dell'Oasi di protezione faunistica della Barchetta nell'area di 12 ha attualmente recintata e interdetta alla caccia, limitrofa al Sito Natura 2000 IT5320009 stesso, da estendere fino alla viabilità veicolare perimetrale e includendo, senza soluzioni di continuità, anche la porzione di ZSC/ZPS esterna all'attuale confine della Riserva regionale, ai fini della sosta, rifugio e riproduzione dell'avifauna acquatica che già la utilizza per tali scopi.
	Istituzione dell'Oasi di protezione faunistica in corrispondenza del Sito Natura 2000 IT5320008 per la tutela di diverse specie faunistiche, comprese alcune specie cacciabili (tortora e allodola), e la realizzazione di un progetto di reintroduzione della starna.	Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorità procedente, in collaborazione con il Parco del Conero e con l'ente gestore del Sito Natura 2000 IT5320008 <i>Selva di Castelfidardo</i> , accerterà i requisiti necessari all'istituzione dell'Oasi di protezione faunistica della Selva di Castelfidardo, finalizzata alla sosta, rifugio e riproduzione di diverse specie faunistiche, comprese alcune specie cacciabili come tortora, allodola e starna. Inoltre, nella stessa area, accerterà i requisiti per la realizzazione di un progetto di reintroduzione di starna italiana.
Allenamento ed uso dei cani	Non confermare o individuare nuove ZAC a meno di 300 m da Aree protette, Oasi e ZRC.	Non si ritiene opportuno confermare tale indicazione che, posta in relazione alla potenziale incidenza, può essere sostituita con la prescrizione P6.
	Porre il divieto di svolgimento di attività di addestramento prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, anche nelle zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) L. 157/92.	Il divieto è già stabilito, per i Siti Natura 2000, con DGR 1471/2008. Non è possibile stabilire il medesimo divieto al di fuori dei Siti Natura 2000 in quanto, nelle zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) L. 157/92, la medesima DGR 1471/2008 prescrive l'effettuazione di Valutazione di Incidenza.
	Porre il divieto di costituzione di nuove ZAC e di ampliamento di quelle esistenti.	<i>* Indicazione non attinente né alla Valutazione di Incidenza né alla VAS quindi non recepibile.</i>
	Nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Calandro, Succiacapre e Ortolano, nel periodo di validità del PFVR, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio dovrebbe essere consentito solo dal 1° novembre alla fine della stagione venatoria;	Per tutto il periodo di validità del Piano, ferme restando le prescrizioni di cui al DM 17 ottobre 2007 e delle DGR n. 1471/2008 e n. 1036/2009, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Calandro, Succiacapre e Ortolano, il Calendario venatorio regionale consentirà l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio dal 1° novembre alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.



	Nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Tottavilla, nel periodo di validità del PFVR, dovrebbe essere vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio.	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Tottavilla, il Calendario venatorio regionale vieterà l'allenamento dei cani e il loro uso al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92
Appostamenti fissi	Nei tre valichi confinanti con l'Umbria (Bocca Trabaria, Fossato di Vico, Carosina) ed entro un raggio di 1000 m, non potranno essere autorizzati né rinnovati appostamenti fissi	* <i>Indicazione non attinente alla Valutazione di Incidenza ma alla VAS quindi recepita come Indicazione 11 nell'Allegato 2</i>
	Nel periodo di validità del PFVR, al fine di contenere il disturbo venatorio, nei siti N2000 dove è segnalata la presenza di rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino), la caccia da appostamenti fissi e altane non è consentita ad una distanza inferiore a 500 m dai loro siti di nidificazione.	Per tutto il periodo di validità del Piano, al fine di contenere il disturbo venatorio, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino), il Calendario venatorio regionale consentirà la caccia da appostamento fisso e da altana ad una distanza inferiore a 500 m dai loro siti di nidificazione dall'inizio della stagione venatoria fino a dicembre dello stesso anno.
	Per una migliore attività degli organi di sorveglianza riguardo all'accesso dei mezzi autorizzati in aree naturali, si chiede che le autorizzazioni agli appostamenti fissi vengano comunicate anche agli organi di sorveglianza con l'indicazione dei nominativi degli autorizzati all'esercizio da appostamento e la targa degli autoveicoli.	Per tutto il periodo di validità del Piano, al fine di una migliore attività degli organi di sorveglianza riguardo la circolazione motorizzata nei Siti Natura 2000, l'Autorità procedente comunicherà le autorizzazioni per gli appostamenti fissi anche agli organi di sorveglianza della Rete Natura 2000, con l'indicazione dei nominativi degli autorizzati e la targa dei loro autoveicoli.
	Prevedere che la dislocazione degli appostamenti fissi venga condivisa con l'ente gestore del sito N2000 interessato e con le altre Regioni per quelli posti a confine	* <i>Indicazione superflua in quanto gli appostamenti fissi sono sottoposti a Valutazione di Incidenza.</i>
Apertura e chiusura della stagione venatoria	Nel periodo di validità del Piano, nei siti Natura 2000, per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione, Frullino), l'apertura dell'attività venatoria è fissata al 1° ottobre della stagione. Ciò anche al fine di evitare il rischio di confusione.	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 caratterizzati dalla presenza di avifauna acquatica non cacciabile, per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione, Frullino) il Calendario venatorio regionale disporrà l'apertura della stagione venatoria al 1° ottobre per evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.
	Nel periodo di validità del Piano, nei siti Natura 2000, per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione, Frullino), la chiusura dell'attività venatoria è fissata al 20 gennaio della stagione. Ciò anche al fine di evitare il rischio di confusione.	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 caratterizzati dalla presenza di avifauna acquatica non cacciabile, per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione, Frullino) il Calendario venatorio regionale disporrà la chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio per evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.
Gestione della Coturnice e di altri galliformi	Prevedere la sospensione del prelievo venatorio per la Coturnice	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Coturnice il Calendario venatorio regionale disporrà la sospensione della caccia a questa specie, salvo quanto disposto dal relativo Piano annuale di gestione.
	Divieto di immissione di specie faunistiche non autoctone, <i>Alectoris chukar</i> e <i>A. rufa</i> .	Per tutto il periodo di validità del Piano, sulla base della persistente problematica relativa alla Pernice rossa nelle Marche e alla luce dell'art. 12 del DPR n. 357/97, l'Autorità procedente approfondirà la citata problematica. Pertanto,



		per tutto il periodo di validità del Piano, si sospenderanno le immissioni di esemplari di Pernice rossa e di Chukar nei Siti Natura 2000.
	Prevedere il coinvolgimento degli enti gestori nei casi di reintroduzione di Coturnice fuori e dentro i siti Natura 2000	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei siti Natura 2000 dove si programmano interventi di reintroduzione di Coturnice e Starna, occorrerà verificare la compatibilità di tali interventi con i Piani di gestione/Misure di conservazione vigenti, sentiti gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati.
		La realizzazione di interventi di reintroduzione di <i>Alectoris graeca saxatilis</i> e di <i>Perdix perdix italica</i> , sia internamente che esternamente ai Siti Natura 2000, saranno autorizzati, in base a quanto stabilito dall'art. 12 del DPR n. 357/97 dal competente ufficio regionale o dalle aree nazionali protette. Tale autorizzazione non è necessaria per gli interventi di ripopolamento.
Interventi di miglioramento ambientale	Allestimento di un sistema informatizzato di raccolta e trasmissione dei dati	<i>* Indicazione non attinente alla Valutazione di Incidenza ma alla VAS, quindi recepita come Indicazione 18 nell'Allegato 2</i>
	Nel periodo di validità del Piano, il competente ufficio regionale predispone programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici specifici per gli ATC, coerenti con la vocazione dei territori e funzionali alla conservazione di più specie target, anche non di interesse venatorio. Gli interventi ambientali devono essere diversificati. Accanto a colture a perdere e al mantenimento delle stoppie, si prevederanno siepi, boschetti, punti d'acqua, fasce inerbite, golene e macchie di arbusti.	<i>* Indicazione non attinente alla Valutazione di Incidenza ma alla VAS, quindi recepita come Indicazione 17 nell'Allegato 2</i>
Aziende agri-turistico-venatorie	Prevedere il divieto di istituzione di nuove AATV a contatto delle ANP e dei Siti Natura 2000	Per tutto il periodo di validità del Piano, sulla base della previsione dell'aumento di superficie di 3.000 ha per le AATV – Aziende Agri-Turistico-Venatorie e le AFV – Aziende Faunistico-Venatorie, distribuito tra gli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia AN1, AP e FM, non si dovranno realizzare nuove AATV dentro i Siti Natura 2000 o al confine con gli stessi e con le aree nazionali protette.
Tutela dell'Orso marsicano	Coerentemente con quanto previsto dal PATOM, si chiede che nel triennio successivo all'entrata in vigore del Piano la caccia in braccata al cinghiale venga progressivamente sostituita da abbattimento selettivo, girata e catture nei siti Natura 2000 IT5330001, IT5330003, IT5330005, IT5330023.	Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, coerentemente con quanto previsto dal PATOM – Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano, l'Autorità procedente, previa verifica della presenza del plantigrado, detterà indirizzi volti alla progressiva sostituzione della caccia al cinghiale in braccata con l'abbattimento selettivo o la girata nei Siti Natura 2000 IT5330001 <i>Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale)</i> , IT5330003 <i>Rio Terro</i> , IT5330005 <i>Monte Castel Manardo – Tre Santi</i> , IT5330023 <i>Gola della Valnerina – Monte Fema</i> .
Gestione del capriolo	Si chiede, ai fini del prelievo venatorio, il rispetto della densità minima di 5 capi/Kmq, prevista dal R.R. n. 3/2012.	Per il prelievo venatorio del capriolo occorre rispettare la densità minima di 5 capi/Kmq, prevista dal Regolamento Regionale n. 3/2012, art. 14, comma 1.
Gestione dei danni	Con riferimento alla tematica dell'incidentalità stradale, si chiede la mappatura delle aree a maggior rischio di incidenti con fauna selvatica, prevedendo l'adeguamento della segnaletica stradale e la realizzazione di infrastrutture per gli attraversamenti faunistici.	Per tutto il periodo di validità del Piano l'Autorità procedente, in collaborazione con gli Enti gestori delle aree nazionali protette e dei Siti Natura 2000, realizzerà la mappatura delle aree a maggior rischio di incidenti stradali con la fauna selvatica e proporrà agli organi competenti le pratiche più opportune derivanti dal progetto <i>LIFE Strade</i> . <i>Prescrizione da associare alla Indicazione 12 dell'Allegato 2.</i>



Gestione delle specie aliene invasive	Si chiede di fare oggetto di controllo non solo la nutria ma anche altre specie aliene come Ibis sacro e Oca egiziana	* Tale indicazione non può essere recepita poiché la materia è di competenza unionale e nazionale (D.lgs. 230/2017 e relativi decreti attuativi).
Uso delle munizioni contenenti piombo	Si chiede di porre il divieto dell'uso delle munizioni con Pb negli appostamenti fissi ricadenti nei siti Natura 2000, nelle aree umide e altre aree sensibili anche non incluse nei siti Natura 2000, prevedendo inoltre, nel triennio successivo all'entrata in vigore del Piano, la graduale transizione verso l'uso di munizioni senza Pb, con priorità per i siti Natura 2000. Si chiede, inoltre di individuare l'obiettivo volto al passaggio al munizionamento atossico per tutto il territorio regionale. Infine, si chiede che il Piano preveda una campagna di informazione e sensibilizzazione a carico degli ATC all'uso del munizionamento privo di Pb.	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di necrofagi secondari (Lupo, Poiana, Aquila reale, Nibbio bruno Nibbio reale, Falco di palude), di avifauna acquatica e di Coturnice e Tortora, il Calendario venatorio regionale consentirà per la caccia da appostamento fisso l'uso soltanto di munizione spezzata priva di piombo o, se contenente piombo, disporrà l'obbligo del recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti.
		Nel corso del periodo di validità del Piano, all'interno dei Siti Natura 2000 verrà esteso l'uso di munizioni prive di Pb a tutte le forme di controllo del cinghiale, promuovendo l'uso dei cani da traccia per le fasi di recupero degli animali eventualmente feriti.
		Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di necrofagi secondari (Lupo, Poiana, Aquila reale, Nibbio bruno Nibbio reale, Falco di palude), di avifauna acquatica e di Coturnice e Tortora, il Calendario venatorio regionale consentirà per la caccia vagante l'uso soltanto di munizione spezzata priva di Pb o, se contenente Pb, disporrà l'obbligo del recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti.
		Nel corso del periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000, l'Autorità procedente promuoverà studi di fattibilità tecnico-economica ATC specifici, volti alla graduale sostituzione delle munizioni contenenti Pb.
		Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 l'Autorità procedente promuoverà la sensibilizzazione e la formazione dell'utenza venatoria sull'uso di munizioni senza Pb, assicurando altresì il relativo adeguamento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.
Aspetti sanitari	Si chiede di prevedere la sospensione della caccia in braccata nelle aree in cui siano accertati fenomeni epidemiologici da parte delle Autorità competenti.	* Tale indicazione non può essere recepita poiché la materia è di competenza delle Autorità sanitarie (cfr. piani nazionali, D.M., ordinanze, ecc.)
Tutela dell'avifauna acquatica	Si chiede che a tutela dell'avifauna che, in località Ripa Bianca, si sposta tra le aree umide del sito IT5320009, quelle della Riserva e quelle esterne (vasche di fitodepurazione, laghi di pesca sportiva, fiume Esino), venga posto il divieto di caccia nell'area compresa tra il sito IT5320009 e il confine della Riserva per le seguenti specie: Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino.	Per tutto il periodo di validità del Piano, a tutela dell'avifauna che in località Ripa Bianca si sposta tra le aree umide del Sito Natura 2000 IT5320009, quelle della Riserva e quelle esterne (vasche di fitodepurazione, laghi di pesca sportiva, Fiume Esino), il Calendario venatorio regionale disporrà il divieto di caccia nell'area compresa tra il Sito Natura 2000 IT5320009 e il confine della Riserva per le seguenti specie: Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino.

### ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Poiché nella proposta di PFVR sono stati rilevati elementi positivi ed elementi di criticità, si ritiene necessario potenziare i primi e mitigare i secondi. Alcuni elementi di criticità, peraltro, sono già stati individuati dall'Autorità procedente e quindi si determina la necessità di applicare opportune mitigazioni (cfr. RA par. 9.12.4). Per tali motivi in Allegato 2 sono state riportate alcune raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni.



Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza, la cui istruttoria è stata condotta anche sulla base del parere unico degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 (così come previsto dalla DGR 220/2010), il parere positivo è vincolato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate in Allegato 3.

Il presente atto dovrà essere trasmesso alla Regione Marche – P.F. Caccia e pesca nelle acque interne in qualità di Autorità procedente.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento  
*Fulvio Tosi*  
Documento informatico firmato digitalmente



**ALLEGATO 1  
OSSERVAZIONI PERTINENTI LA VAS E LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Provincia di Macerata – prot. n. 1103924 del 17/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
1	Chiarire in quale modo nel Rapporto Ambientale si è tenuto conto dei contributi pervenuti nella fase di <i>scoping</i>	SI	Nel par. 1.6 del RA sono riportati i contributi utili pervenuti, insieme alle relative rispost. Inoltre, come riportato a pag. 25 del RA, la consultazione preliminare è stata estesa anche al "pubblico interessato" (cfr. D.lgs. 152/2006, art. 5, c. 1, lett. v).
2	Chiarire quali saranno le mitigazioni rispetto agli impatti negativi causati dal piombo e le relative azioni di monitoraggio	SI	Le mitigazioni riportate negli Allegati 2 e 3 costituiscono il risultato di quanto previsto dalla stessa Autorità proponente nel RA e nello SVI e da quanto indicato dagli Enti gestori dei Siti Natura 2000 nell'ambito del parere unico per la Valutazione di Incidenza. Le mitigazioni riportate nell'Allegato 2, inoltre, costituiscono anche un indirizzo per giungere all'obiettivo dell'eliminazione delle munizioni contenenti piombo a cominciare dalle aree maggiormente sensibili, mentre le prescrizioni riportate nell'Allegato 3 sono state elaborate anche in considerazione di quanto già esplicitato nel parere di Valutazione di Incidenza al Calendario venatorio 2019-2020 (Decreto PF VAA n. 157/2009). Altre indicazioni sono riportate nel documento istruttorio relativamente al monitoraggio (cfr. Indicazione I5 in Allegato 2)
3	Introdurre indicazioni coerenti e dettagliate in merito superamento delle munizioni contenenti piombo per ottenere effetti concreti in breve tempo	SI	
4	Effettuare interventi di sensibilizzazione in merito all'inquinamento da piombo	SI	
5	Il monitoraggio del piombo dovrebbe essere definito con altri enti e le rilevazioni dovrebbero interessare tutte le matrici e non solo il suolo e le aree interessate dall'attività venatoria non solo nelle aree protette	SI	

LAC Marche - ENPA - Italia Nostra - LAV - LIPU - Lupus in Fabula - Pro Natura – WWF – prot. 1109734 del 18/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
2	Mancata individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna ai sensi dell'Art 21 comma 3 della Legge 157/92. Si chiede quindi di individuare i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna ai sensi dell'Art 21 comma 3 della Legge 157/92 e individuati dalle scrivente Associazione nella tabella sopra riportata e di perimetrare cartograficamente i relativi divieti.	PARZIALE	I valichi montani sono individuati sulla base delle rotte di migrazione la cui segnalazione spetta all'ISPRA (L. n. 157/92 art. 1). In attesa dell'individuazione delle rotte di migrazione non potranno essere autorizzati nuovi appostamenti fissi di caccia se posti ad una distanza inferiore a 1.000 m dai valichi montani a confine con l'Umbria (Bocca Trabaria, Fossato di Vico, Carosina) e si attiverà il monitoraggio dei suddetti valichi al fine di regolamentarne la presenza (cfr. Indicazione I1 in Allegato 2).
3	Mancata individuazione delle aree percorse dal fuoco e relativi divieti di caccia ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge -quadro in materia di incendi boschivi). Si chiede di individuare e perimetrare cartograficamente le zone boscate della Regione Marche percorse dal fuoco e di inserirle nelle zone sottoposte al divieto di caccia. Si chiede di aggiornare quindi le tabelle nel punto 4.6 del PFVR alle pagine 66-69 (Tabelle 44,	SI	Le aree percorse dal fuoco sono comunque sottoposte al divieto di caccia per legge e la loro individuazione è di competenza dei Comuni. In ogni caso la cartografia delle aree percorse dal fuoco dovrà essere acquisita presso gli enti detentori ogniquale volta se ne renderà disponibile l'aggiornamento, eventualmente anche sollecitando i comuni per l'implementazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale. Il SIT sarà reso pubblico tramite web-gis (cfr. Indicazione I8 in Allegato 2).



	45,46,47)		
4	Violazione dell'art. 10 comma 8 lettera h della Legge 157/92 Mancata individuazione degli appostamenti fissi di caccia. Si chiede di individuare cartograficamente tutti gli appostamenti fissi della Regione Marche e di fornire le coordinate georeferenziate di ogni singolo appostamento.	SI	Non vi è l'obbligo della restituzione cartografica e tutti gli istituti sono stati segnalati ed individuati nel PFVR. In ogni caso, entro il periodo di validità del PFVR, l'Autorità procedente realizzerà, all'interno del SIT - Sistema Informativo Territoriale, la georeferenziazione di tutti gli appostamenti fissi. Il SIT sarà reso pubblico tramite web-gis (cfr. Indicazione I8 in Allegato 2).
5	Violazione art. 10 comma 8 lettera e Legge 157/92 Mancata individuazione delle Z.A.C. e mancata individuazione dei periodi di addestramento cani. Si chiede di individuare cartograficamente tutte le Z.A.C della Regione Marche e di comunicare il Comune (o i Comuni) su cui è stata realizzata. Si chiede di individuare le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili	SI	Non vi è l'obbligo della restituzione cartografica e tutti gli istituti sono stati segnalati ed individuati nel PFVR. In ogni caso, entro il periodo di validità del PFVR, l'Autorità procedente realizzerà, all'interno del SIT - Sistema Informativo Territoriale, la georeferenziazione di tutti di tutte le ZAC. Il SIT sarà reso pubblico tramite web-gis (cfr. Indicazione I8 in Allegato 2).
6	Mancata individuazione dei Fondi chiusi e Fondi sottratti. Si chiede di individuare cartograficamente tutti i Fondi chiusi e Fondi sottratti della Regione Marche e di comunicare il Comune (o i Comuni) su cui sono stati realizzati.	SI	Non vi è l'obbligo della restituzione cartografica. Entro un anno dall'approvazione del Piano tutti i Fondi chiusi esistenti saranno soggetti a verifica dei requisiti e tutti i Fondi Sottratti esistenti, coerentemente con la norma, saranno soggetti a verifica per ogni ATC con una destinazione territoriale massima pari all'1%. Le richieste di sottrazione di un fondo dovranno obbligatoriamente essere corredate di cartografia vettoriale. Fondi chiusi e fondi sottratti saranno inseriti nel SIT - Sistema Informativo Territoriale. Il SIT sarà reso pubblico tramite web-gis (cfr. Indicazione I8 in Allegato 2).
7	Mancata redazione e approvazione Piano di gestione per la specie SPEC. Si chiede, in assenza di dati aggiornati e attendibili e di uno specifico Piano di Gestione, di escludere le seguenti specie SPEC dal quelle di interesse venatorio, vietandone la caccia: Moriglione, Pavoncella, Tortora, Tordo sassello, Starna, Pernice Rossa, Quaglia, Codone, Allodola, Moretta, Folaga, Marzaiola, Beccaccino.	NO	Dal 2014 sono disponibili sia il rapporto ex Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE denominata "Uccelli" ( <a href="http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary">http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary</a> ), sia la RED LIST of European Birds del 2015, pubblicazione ufficiale della Commissione Europea, o nella Global Red List IUCN. La Commissione europea stessa non utilizza la classificazione SPEC per definire lo stato di conservazione di una specie bensì la RED LIST of European Birds e la Global Red List IUCN. Le specie giudicate in sfavorevole stato di conservazione secondo i riferimenti ufficiali RED LIST OF EUROPEAN BIRDS e Global IUCN Red List sono: tortora, pavoncella e moriglione. La Tortora e la Pavoncella sono assoggettati a Piani di Azione Internazionali, mentre per il Moriglione ISPRA non dà indicazioni di vietare la caccia purché venga individuato un carniere giornaliero e stagionale: pertanto per tale specie nel corso del periodo di validità del Piano il Calendario venatorio disporrà le opportune limitazioni.
16	Mancato esplicito divieto dell'uso delle munizioni al piombo nelle zone umide, in particolare nelle aree della Rete Natura 2000. Si chiede di introdurre nel PFVR l'esplicito divieto di utilizzare le munizioni al piombo nelle zone umide, in particolare delle zone della Rete Natura	PARZIALE	Le indicazioni e prescrizioni relative alle munizioni contenenti piombo sono oggetto di apposite indicazioni (Allegato 2) e prescrizioni (Allegato 3).



2000.		
-------	--	--

**ENCI Marche prot. 1116693 del 19/09/2019**

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
1	Svolgimento delle prove cinofile e delle attività cinofile in zone permanenti nelle aree protette della regione, previa valutazione di incidenza delle stesse;	SI	Nei Siti Natura 2000 lo svolgimento delle attività cinofile sarà sottoposto a Valutazione di Incidenza.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA Marche – prot. 1121722 del 20/09/2019**

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
3	Specie di interesse gestionale: proposte gestionali carenti in particolare nel Comprensorio 1. Mancano proposte di mitigazione rispetto all'agricoltura intensiva (es. strisce fiorite, siepi interpoderali, Connettività ecologica, ecc.)	SI	Verranno predisposti programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici specifici per gli ATC, coerenti con la vocazione dei territori e funzionali alla conservazione di più specie target, anche di interesse non venatorio. (cfr. Indicazione I7 in Allegato 2).
11	cap. 8.12 Appostamenti di caccia. Inaccettabile la proposta sia per superficie che per densità. Si chiede la rimozione di qualsiasi densità massima.	NO	In merito alla densità degli appostamenti fissi occorre far riferimento a quanto stabilito nel RA e quindi bisogna valutare attentamente: - la presenza di poligoni di tiro prossimi alle aree in progetto - la densità degli appostamenti fissi in uso già presenti unitamente a: la posizione relativa tra gli appostamenti, utile a valutare la distanza minima da interporre tra questi in funzione del buffer di dispersione dei pallini in piombo (max. 200 m); la piovosità media stagionale delle aree in cui vengono previsti gli appostamenti, correlando l'informazione anche con gli aspetti geomorfologici per valutare la possibile dispersione nel suolo; la presenza di corsi d'acqua, aree umide o falda superficiale relativamente alla distanza massima di dispersione. (cfr. Indicazione I1 in Allegato 2)
14	cap. 11.4 interventi ambientali: totale carenza di previsioni funzionali e concrete di interazione anche economica tra ATC e Agricoltori per miglioramenti ambientali. Per tutto il Piano ed in particolare per il Comprensorio 1 e si chiede di avviare inserendo puntuali ed esaustive azioni funzionali anche mediante la previsione di una regolamentazione regionale ad hoc.	PARZIALE	Incentivi di carattere economico sono già definiti dalla legge e da eventuali Deliberazioni di Giunta. Verranno predisposti programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici specifici per gli ATC, coerenti con la vocazione dei territori e funzionali alla conservazione di più specie target, anche di interesse non venatorio. (cfr. Indicazione I7 in Allegato 2).
All. 4	Nota del 24/05/2019 inviata nel corso della consultazione preliminare	PARZIALE	L'argomento è stato affrontato nel RA (par. 9.12), con un riscontro nell'indicazione I7 in Allegato 2.

**ATC Pesaro 1 – prot. 1128890**

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
9	cap. 4.8 non si trova alcuna connessione tra la REM e il PFVR. Individuare strategie puntuali per ottemperare a quanto previsto dalla normativa	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione I7 in Allegato 2)



43	15.2 indicare i criteri per formazione personale vigilanza e del personale tecnico	SI	Nel corso del periodo di validità del Piano si dovrà attuare la formazione e/o aggiornamento del personale di vigilanza (Polizia provinciale, Guardie giurate volontarie) e dei tecnici di settore, con riferimento sia ai contenuti del Piano stesso, sia agli esiti della VAS e della Valutazione di Incidenza. Dovranno inoltre essere stabiliti i requisiti minimi del personale tecnico che opera in diverso modo nella gestione faunistico-venatoria con particolare riguardo alla tutela ambientale.
----	--	----	---

**ATC Ancona 1 – prot. 1129041 del 23/09/2019**

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
9	4.8 Nel paragrafo viene citata la REM indicando “La legge prevede il recepimento della REM negli strumenti di pianificazione adottati dopo la sua entrata in vigore e favorisce gli interventi di rafforzamento delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici.” Tuttavia non si trova alcuna connessione tra la REM e il PFVR, pertanto si ritiene opportuno che vengano individuate strategie puntuali per ottemperare a quanto previsto dalla normativa.	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2)
40	15.2. Non sono indicati i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, così come riportato nel capitolato relativo al bando di gara per il servizio di redazione del PFVR “9. i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria”. Si chiede di ottemperare.	SI	Nel corso del periodo di validità del Piano si dovrà attuare la formazione e/o aggiornamento del personale di vigilanza (Polizia provinciale, Guardie giurate volontarie) e dei tecnici di settore, con riferimento sia ai contenuti del Piano stesso, sia agli esiti della VAS e della Valutazione di Incidenza. Dovranno inoltre essere stabiliti i requisiti minimi del personale tecnico che opera in diverso modo nella gestione faunistico-venatoria con particolare riguardo alla tutela ambientale.

**BOLZONETTI – prot. 1129063 del 23/09/2019**

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
2	Per la coturnice dovrebbe essere previsto il divieto di caccia e sono state indicate come aree idonee zone dove la specie è estinta da oltre 40 anni	PARZIALE	La vocazionalità di un territorio non necessariamente significa presenza di una specie. Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Coturnice il Calendario venatorio regionale disporrà la sospensione della caccia a questa specie, salvo quanto disposto dal relativo Piano annuale di gestione (cfr. prescrizione P11 in Allegato 3).

**ATC Pesaro 2 – prot. 1129250 del 23/09/2019**

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
9	4.8 Nel paragrafo viene citata la REM indicando “La legge prevede il recepimento della REM negli strumenti di pianificazione adottati dopo la sua entrata in vigore e favorisce	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla



	gli interventi di rafforzamento delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici.” Tuttavia non si trova alcuna connessione tra la REM e il PFVR, pertanto si ritiene opportuno che vengano individuate strategie puntuali per ottemperare a quanto previsto dalla normativa.		DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2)
41	15.2. Non sono indicati i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, così come riportato nel capitolato relativo al bando di gara per il servizio di redazione del PFVR “9. i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria”. Si chiede di ottemperare.	SI	Nel corso del periodo di validità del Piano si dovrà attuare la formazione e/o aggiornamento del personale di vigilanza (Polizia provinciale, Guardie giurate volontarie) e dei tecnici di settore, con riferimento sia ai contenuti del Piano stesso e sia agli esiti della VAS e della Valutazione di Incidenza. Dovranno inoltre essere stabiliti i requisiti minimi del personale tecnico che opera in diverso modo nella gestione faunistico-venatoria con particolare riguardo alla tutela ambientale

GIRETTI – prot. 1129310 del 23/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
11	Nell'ambito dei cons si chiede se sia stata valutata l'opzione di allargare i confini degli attuali istituti in alcuni casi anacronistici e incoerenti rispetto allo sviluppo ed alla vocazione del territorio	SI	L'opzione è stata considerata nell'ambito della Valutazione di Incidenza: l'esito riguarda le aree della Riserva Ripa Bianca, della Selva di Castelfidardo e dei Monti Sibillini (cfr. Prescrizioni P3, P4, P5 in Allegato 3)
15	Non sono chiare e rappresentate le modalità attraverso le quali si possono evitare conflitti tra attività venatoria e altre attività umane.	NO	Il Rapporto Ambientale rappresenta in modo esaustivo tutti gli aspetti che in misura differente sono interessati dall'attuazione del PFVR.

ATC Ancona 2 – prot. 1129422 del 23/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
8	8) § 4.8 Nel paragrafo viene citata la REM indicando “La legge prevede il recepimento della REM negli strumenti di pianificazione adottati dopo la sua entrata in vigore e favorisce gli interventi di rafforzamento delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici.” Tuttavia non si trova alcuna connessione tra la REM e il PFVR, pertanto si ritiene opportuno che vengano individuate strategie puntuali per ottemperare a quanto previsto dalla normativa.	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2)
38	§ 15.2. Non sono indicati i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, così come riportato nel capitolato relativo al bando di gara per il servizio di redazione del	SI	Nel corso del periodo di validità del Piano si dovrà attuare la formazione e/o aggiornamento del personale di vigilanza (Polizia provinciale, Guardie giurate volontarie) e dei tecnici di settore, con riferimento sia ai contenuti del Piano stesso e sia agli esiti della VAS e della Valutazione di Incidenza. Dovranno inoltre essere stabiliti i requisiti minimi del personale tecnico che opera in



	PFVR “9. i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria”. Si chiede di ottemperare.		diverso modo nella gestione faunistico-venatoria con particolare riguardo alla tutela ambientale
--	--	--	--

COLDIRETTI Marche – 1130363 del 23/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
4	Pag. 71 - Paragrafo 4.8 Rete Ecologica Marche (REM). La REM è uno strumento tecnico e di pianificazione ufficiale della Regione Marche. Nel PFVR la REM viene citata nel paragrafo in esame, ma non si riscontrano riferimenti o indicazioni per quanto riguarda l'utilizzo nella pianificazione faunistica proposta.	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2)

ATC Macerata 2 – prot. 1130941 del 23/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
11	Pagina 69 – Paragrafo 4.8. Non si trova alcuna analisi di connessione e compatibilità tra la REM e il PFVR; essendo i comprensori omogenei una pianificazione (paragrafo 3.3.2) questi dovrebbero essere analizzati e confrontati con la REM al fine di individuarne le criticità e le corrispondenze. Tale valutazione riteniamo debba essere oltremodo effettuata anche per definire i criteri di istituzione delle ZAC e degli istituti a gestione privatistica. Pertanto, si ritiene opportuno che vengano identificate le relazioni fra i comprensori omogenei e la REM nonché siano individuate le strategie puntuali per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2)

ATC Macerata 1 – prot. 1130946 del 23/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
12	pag. 71 - 4.8 Rete Ecologica Marche (REM). Si richiama al recepimento della REM negli strumenti di pianificazione in quanto previsto per legge, ma nell'ambito del PFVR apparentemente non ne viene dato seguito.	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2)
24	pag. 175 - 8.2 Oasi di Protezione della Fauna. Si ritiene necessario definire in modo meno generico gli obiettivi faunistici di conservazione; viene indicato quale obiettivo di piano “il mantenimento dell'attuale estensione e distribuzione delle Oasi sul territorio regionale”; a riguardo si riferisce la necessita da parte di questo ATC (vedi	PARZIALE	Entro il periodo di validità del Piano dovranno essere maggiormente definiti gli obiettivi faunistici di conservazione delle Oasi di Protezione (cfr. Indicazione 19 in Allegato 2). Non c'è motivazione riguardo alla richiesta di prevedere la restituzione al territorio programmato della caccia dell'Oasi di Matelica



	relazione VAS) di prevedere la restituzione al territorio programmato della caccia dell'Oasi di Matelica.		
--	---	--	--

ARCI Caccia Marche – prot. 1130950 del 23/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
16	11 linee di gestione dei danni e miglioramenti ambientali. Prevedere l'adozione di un regolamento in cui sono definite in dettaglio le linee guida per i miglioramenti ambientali e le attività gestionali nonché i contingenti dei ripopolamenti	PARZIALE	Verranno predisposti programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici specifici per gli ATC, coerenti con la vocazione dei territori e funzionali alla conservazione di più specie target, anche di interesse non venatorio. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2).

FEDERCACCIA Marche – prot. 1133904 del 24/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
2	Pag.73-75: Si chiede di non far riferimento alla classificazione SPEC per descrivere lo stato di conservazione delle specie di Uccelli e di considerare a tal fine la Red List of European Birds (2015), che ha inglobato i dati del Report sull'art. 12 della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e i dati dei Paesi extra UE fino agli Urali.	SI	Dal 2014 sono disponibili sia il rapporto ex Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE denominata "Uccelli" ( <a href="http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary">http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary</a> ), sia la RED LIST of European Birds del 2015, pubblicazione ufficiale della Commissione Europea, o nella Global Red List IUCN. La Commissione europea stessa non utilizza la classificazione SPEC per definire lo stato di conservazione di una specie bensì la RED LIST of European Birds e la Global Red List IUCN. Le specie giudicate in sfavorevole stato di conservazione secondo i riferimenti ufficiali Red List of European Birds e Global IUCN Red List sono: tortora, pavoncella e moriglione. La Tortora e la Pavoncella sono assoggettati a Piani di Azione Internazionali, mentre per il Moriglione ISPRA non dà indicazioni di vietare la caccia purché venga individuato un carniere giornaliero e stagionale: pertanto per tale specie nel corso del periodo di validità del Piano il Calendario venatorio disporrà le opportune limitazioni.
3	Pag. 77: la presenza della Coturnice è stata accertata, durante tutto il corso dell'anno, nel Parco del Monte Cucco; più che probabile può esserne ritenuta la nidificazione (Velatta e Magrini 2010). La sottospecie siciliana ( <i>Alectoris graeca whitakeri</i> ) è anch'essa in diminuzione con una contrazione dell'areale pari all'11% (Lo Valvo 2013).	SI	Occorre far riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato 3.
12	Pag.183: Appostamenti fissi. La previsione di un massimo di 6 appostamenti fissi di caccia ogni 1000 ettari di territorio non è accettabile e non ha fondamento tecnico scientifico. Non è indicata alcuna ragione per tale previsione, che appare fondata su un pregiudizio anticaccia, che misconosce l'importanza dei ripristini ambientali compiuti negli appostamenti per acquatici, o la gestione della vegetazione in quelli ai turdidi che interrompono la monotonia delle aree boscate. Ancora non vi è alcuna ragione di limitare quelli ai colombacci. La gestione ambientale che i cacciatori realizzano negli	PARZIALE	In merito alla densità degli appostamenti fissi occorre far riferimento a quanto stabilito nel RA e quindi bisogna valutare attentamente: - la presenza di poligoni di tiro prossimi alle aree in progetto - la densità degli appostamenti fissi in uso già presenti unitamente a: la posizione relativa tra gli appostamenti, utile a valutare la distanza minima da interporre tra questi in funzione del buffer di dispersione dei pallini in piombo (max. 200 m); la piovosità media stagionale delle aree in cui vengono previsti gli appostamenti, correlando l'informazione anche con gli aspetti geomorfologici per valutare la possibile dispersione nel suolo; la presenza di corsi d'acqua, aree umide o falda superficiale relativamente alla distanza massima di dispersione (cfr. Indicazione 11 in Allegato 2).



	apostamenti, e l'aumento della biodiversità che inducono sul territorio complessivamente, dovrebbero portare a un'incentivazione da parte della regione per questa forma di caccia e non una penalizzazione. Si chiede di togliere il limite e di prevedere forme di incentivazione legate a risultati ambientali negli appostamenti fissi di caccia.		L'eventuale incentivazione del risultato non è di pertinenza del Piano ma potrà essere valutata nella redazione di specifici regolamenti.
23	MIGLIORAMENTI AMBIENTALI - Mancano completamente riferimenti alle colture a perdere o interventi permanenti realizzati o da incentivare per le specie di avifauna, tra cui quelle a maggior urgenza di conservazione (tortora, pavoncella, moriglione).	SI	Verranno predisposti programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici specifici per gli ATC, coerenti con la vocazione dei territori e funzionali alla conservazione di più specie target, anche di interesse non venatorio. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2).

ENALCACCIA Marche prot. 1133920 del 24/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
15	Pagina 69 – Paragrafo 4.8. Non si trova alcuna analisi di connessione e compatibilità tra la REM e il PFVR; essendo i comprensori omogenei una pianificazione (paragrafo 3.3.2) questi dovrebbero essere analizzati e confrontati con la REM al fine di individuarne le criticità e le corrispondenze. Tale valutazione riteniamo debba essere oltremodo effettuata anche per definire i criteri di istituzione delle ZAC e degli istituti a gestione privatistica. Pertanto, si ritiene opportuno che vengano identificate le relazioni fra i comprensori omogenei e la REM nonché siano individuate le strategie puntuali per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2)

LIPU Marche prot. n. 1133929 del 24/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
2	Si chiede di individuare i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna ai sensi dell'Art 21 comma 3 della Legge 157/92 e individuati dalle scriventi Associazioni nella tabella sopra riportata e di perimetrare cartograficamente i relativi divieti, inserendo esplicitamente il divieto di caccia per una distanza non inferiore a metri 1000 dagli stessi.	PARZIALE	I valichi montani sono individuati sulla base delle rotte di migrazione la cui segnalazione spetta all'ISPRA (L. n. 157/92 art. 1). In attesa dell'individuazione delle rotte di migrazione non potranno essere autorizzati nuovi appostamenti fissi di caccia se posti ad una distanza inferiore a 1.000 m dai valichi montani a confine con l'Umbria (Bocca Trabaria, Fossato di Vico, Carosina) e si attiverà il monitoraggio dei suddetti valichi al fine di regolamentarne la presenza (cfr. Indicazione 11 in Allegato 2).



3	Si chiede di individuare e perimetrare cartograficamente le zone boscate della Regione Marche percorse dal fuoco e di inserirle nelle zone sottoposte al divieto di caccia. Si chiede di aggiornare quindi le tabelle del punto 4.6 del PFVR alle pagine 66-69 (Tabelle 44, 45,46,47)	PARZIALE	Le aree percorse da fuoco sono comunque sottoposte al divieto di caccia per legge e la loro individuazione è di competenza dei Comuni. In ogni caso la cartografia delle aree percorse dal fuoco dovrà essere acquisita presso gli enti detentori ogniqualvolta se ne renderà disponibile l'aggiornamento, eventualmente anche sollecitando i comuni per l'implementazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale. Il SIT sarà reso pubblico tramite web-gis (cfr. Indicazione I8 in Allegato 2).
4	Si chiede di individuare cartograficamente tutti gli appostamenti fissi della Regione Marche e di fornire le coordinate georeferenziate di ogni singolo appostamento.	SI	Sarà realizzata e inserita nel SIT - Sistema Informativo Territoriale la georeferenziazione di tutti gli appostamenti fissi. Il SIT sarà reso pubblico tramite web-gis (cfr. Indicazione I8 in Allegato 2).
5	Si chiede di individuare cartograficamente tutte le Z.A.C. della Regione Marche e di comunicare il Comune (o i Comuni) su cui è stata realizzata ciascuna ZAC. Si chiede di individuare le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.	PARZIALE	Sarà realizzata e inserita nel SIT - Sistema Informativo Territoriale la georeferenziazione di tutte le Z.A.C. Per i periodi concernenti l'allenamento e l'uso dei cani cfr. Prescrizione P6 in Allegato 3. Il SIT sarà reso pubblico tramite web-gis (cfr. Indicazione I8 in Allegato 2).
6	Si chiede di individuare cartograficamente tutti i Fondi chiusi e Fondi sottratti della Regione Marche e di comunicare il Comune (o i Comuni) su cui sono stati realizzati.	SI	Entro un anno dall'approvazione del Piano tutti i Fondi chiusi esistenti saranno soggetti a verifica dei requisiti e tutti i Fondi Sottratti esistenti, coerentemente con la norma, saranno soggetti a verifica per ogni ATC con una destinazione territoriale massima pari all'1%. Le richieste di sottrazione di un fondo dovranno obbligatoriamente essere corredate di cartografia vettoriale. Fondi chiusi e fondi sottratti saranno inseriti nel SIT - Sistema Informativo Territoriale. Il SIT sarà reso pubblico tramite web-gis (cfr. Indicazione I8 in Allegato 2).
7	Mancata redazione e approvazione Piano di gestione per la specie SPEC. Si chiede, in assenza di dati aggiornati e attendibili e di uno specifico Piano di Gestione, di escludere le seguenti specie SPEC dal quelle di interesse venatorio, vietandone la caccia: Moriglione, Pavoncella, Tortora, Tordo sassello, Starna, Pernice Rossa, Quaglia, Codone, Allodola, Moretta, Folaga, Marzaiola, Beccaccino. Altresì vietare la caccia alla Coturnice in ragione del pessimo stato di conservazione nonostante lo specifico piano di conservazione, la cui efficacia risulta insufficiente.	PARZIALE	"Dal 2014 sono disponibili sia il rapporto ex Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE denominata "Uccelli" ( <a href="http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary">http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary</a> ), sia la RED LIST of European Birds del 2015, pubblicazione ufficiale della Commissione Europea, o nella Global Red List IUCN. La Commissione europea stessa non utilizza la classificazione SPEC per definire lo stato di conservazione di una specie bensì la RED LIST of European Birds e la Global Red List IUCN. Le specie giudicate in sfavorevole stato di conservazione secondo i riferimenti ufficiali RED LIST OF EUROPEAN BIRDS e Global IUCN Red List sono: tortora, pavoncella e moriglione. La Tortora e la Pavoncella sono assoggettati a Piani di Azione Internazionali, mentre per il Moriglione ISPRA non dà indicazioni di vietare la caccia purché venga individuato un carniere giornaliero e stagionale: pertanto per tale specie nel corso del periodo di validità del Piano il Calendario venatorio disporrà le opportune limitazioni.



16	Si chiede - nell'ottica di arrivare ad un abbandono di questo tipo di munizioni - di introdurre nel PFVR l'esplicito divieto di utilizzare le munizioni al piombo in tutti i siti della Rete Natura 2000, presso tutti gli appostamenti fissi agli acquatici, nonché nella caccia di selezione ai cervidi e organizzata (battuta e girata) al cinghiale.	PARZIALE	Le indicazioni e prescrizioni relative alle munizioni contenenti piombo sono oggetto di apposite indicazioni (Allegato 2) e prescrizioni (Allegato3).
22	Si chiede, pertanto, di inserire nel Piano Faunistico, nella parte relativa alle "Aziende agri-turistiche-venatorie" il divieto esplicito di immissione della specie Chukar.	PARZIALE	Per tutto il periodo di validità del Piano, sulla base della persistente problematica relativa alla Pernice rossa nelle Marche e alla luce dell'art. 12 del DPR n. 357/97, l'Autorità procedente approfondirà la citata problematica. Pertanto, per tutto il periodo di validità del Piano, si sospenderanno le immissioni di esemplari di Chukar nei Siti Natura 2000. (cfr. prescrizione P12 in Allegato 3).
23	si chiede di programmare l'aumento della percentuale della superficie regionale destinata alle zone di protezione quantomeno sino al 25%.	PARZIALE	L'Autorità procedente, in collaborazione con gli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati, accerterà i requisiti necessari all'istituzione di ulteriori Oasi di protezione faunistica (cfr. Prescrizioni P3, P4, P5 in Allegato 3)

ATC Fermo - prot. 1133949 del 24/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
7	Pagina 69 – Paragrafo 4.8. Non si trova alcuna analisi di connessione e compatibilità tra la REM e il PFVR; essendo i comprensori omogenei una pianificazione (paragrafo 3.3.2) questi dovrebbero essere analizzati e confrontati con la REM al fine di individuarne le criticità e le corrispondenze. Tale valutazione riteniamo debba essere oltremodo effettuata anche per definire i criteri di istituzione delle ZAC e degli istituti a gestione privatistica. Pertanto, si ritiene opportuno che vengano identificate le relazioni fra i comprensori omogenei e la REM nonché siano individuate le strategie puntuali per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente.	SI	I programmi di miglioramento ambientale dovranno essere integrati con le principali indicazioni della REM: per una corretta definizione delle strategie gestionali e per la definizione di indirizzi puntuali occorre far riferimento alla DGR 1288/2018 quale recepimento della L.r. 2/2013. (cfr. Indicazione 17 in Allegato 2)

REGIONE UMBRIA – prot. 1153413 del 27/09/2019

N.	SINTESI DELLE OSSERVAZIONI	ACCOGLIMENTO	CONTRODEDUZIONI
----	----------------------------	--------------	-----------------



1	Per quanto riguarda gli appostamenti fissi per i valichi posti al confine con la Regione Umbria, Bocca Trabaria, Fossato di Vico e Passo Carosina, in attesa della indicazione da parte di ISPRA delle rotte di migrazione dell'Avifauna di cui all'art. 1 comma 5 della L. 157/92 che supportino la definizione di valico montano, si chiede di non autorizzare appostamenti fissi di caccia nelle tre aree interessate dai valichi e di non concedere rinnovi degli appostamenti fissi ivi esistenti al giungere della loro naturale scadenza.	SI	In attesa dell'individuazione delle rotte di migrazione non potranno essere autorizzati nuovi appostamenti fissi di caccia se posti ad una distanza inferiore a 1.000 m dai valichi montani a confine con l'Umbria (Bocca Trabaria, Fossato di Vico, Carosina) e si attiverà il monitoraggio dei suddetti valichi al fine di regolamentarne la presenza (cfr. Indicazione I1 in Allegato 2).
2	Per quanto riguarda il prelievo della Coturnice in considerazione del fatto che la specie è in declino a livello nazionale e che è SPEC1, in considerazione inoltre del fatto che nella Regione Umbria non è inclusa tra le specie cacciabili per favorire l'incremento e la costituzione di popolazioni stabili si chiede che entro 5 km dal confine regionale umbro sia proibita la caccia alla specie.	PARZIALE	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Coturnice il Calendario venatorio regionale disporrà la sospensione della caccia a questa specie, salvo quanto disposto dal relativo Piano annuale di gestione (cfr. prescrizione P11 in Allegato 3).
3	Per quanto riguarda le immissioni della Pernice Rossa in considerazione del fatto che nel territorio Umbro non può essere immessa la Pernice Rossa in quanto considerata alloctona e in considerazione del fatto che nelle zone appenniniche di confine insistono nuclei di Coturnice, che potrebbero essere compromessi dalla presenza di Pernice rossa si chiede di vietare l'immissione di Pernice Rossa su tutto il territorio Marchigiano, o come minimo sulla Dorsale Umbro-Marchigiana che si estende a sud di Bocca Trabaria (PU), ed entro 5 km da questa (M. Vicino (880 m s.l.m.), con il M. Nerone (1.526 m. s.l.m.), M. Acuto (1.668 m. s.l.m.), M. Catria (1.702 m. s.l.m.), M. Strega (1.276 m. s.l.m.), propaggini orientali del M. Cucco: M. Lo Spicchio (1.200 m s.l.m.), M Puro (1.155 m s.l.m.), M. Fema (1.575 m. s.l.m.) e i Piani di Montelago in provincia di Macerata.	PARZIALE	Per tutto il periodo di validità del Piano, sulla base della persistente problematica relativa alla Pernice rossa nelle Marche e alla luce dell'art. 12 del DPR n. 357/97, l'Autorità procedente approfondirà la citata problematica. Pertanto, per tutto il periodo di validità del Piano, si sospenderanno le immissioni di esemplari di Pernice rossa nei Siti Natura 2000. (cfr. prescrizione P12 in Allegato 3).



**ALLEGATO 1 bis  
OSSERVAZIONI NON PERTINENTI LA VAS E LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

N. protocollo	Data	Mittente	Osservazioni n.	Tot. Oss.
1109734	18/09/2019	LAC Marche - ENPA - Italia Nostra - LAV - LIPU - Lupus in Fabula - Pro Natura - WWF	1 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20	13
1115628	19/09/2019	Caccia Sviluppo Territorio	1 2	2
1116693	19/09/2019	ENCI Marche	1 (composta da n. 7 sub)	7
1121722	20/09/2019	ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA Marche	1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13	11
1128890	23/09/2019	ATC Pesaro 1	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46	44
1129023	23/09/2019	URCA Marche	1 2 3 4 5 6 7 8	8
1129041	23/09/2019	ATC Ancona 1	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43	41
1129063	23/09/2019	Bolzonetti	1 3	2
1129119	23/09/2019	Faraoni	1	1
1129132	23/09/2019	Faraoni	1	1
1129142	23/09/2019	Faraoni	1	1
1129149	23/09/2019	Faraoni	1	1
1129156	23/09/2019	Pro-Segugio Pesaro e Urbino	1	1
1129220	23/09/2019	Pro-Segugio Pesaro e Urbino	1	1
1129228	23/09/2019	Pro-Segugio Pesaro e Urbino	1	1
1129250	23/09/2019	ATC Pesaro 2	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44	42
1129310	23/09/2019	Giretti	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16	14
1129422	23/09/2019	ATC Ancona 2	1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41	39
1129461	23/09/2019	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche	1 2 3 4	4
1130363	23/09/2019	COLDIRETTI Marche	1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	16
1130364	23/09/2019	ATC Macerata 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	61



			26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	
1130946	23/09/2019	ATC Macerata 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26	24
1130950	23/09/2019	ARCI Caccia Marche	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (s.n.) 13 14 15	16
1133904	24/09/2019	FEDERCACCIA Marche	1 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	19
1133920	24/09/2019	ENALCACCIA Marche	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 bis 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	47
1133929	24/09/2019	LIPU Marche	1 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21	14
1133940	24/09/2019	ATC Ascoli Piceno	1 2 3	3
1133949	24/09/2019	ATC Fermo	1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	34
1259872 fax 21/09/2019	21/10/2019	Comitato cinghialai	1 2 3 4 5 6	6



## ALLEGATO 2 INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

11	<p>Al fine di limitare il rischio di inquinamento da piombo e di potenziare gli effetti positivi della proposta di PFVR occorre attuare le seguenti misure di mitigazione e indicazioni relative alla pianificazione indicate nel Rapporto Ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle operazioni di controllo numerico della fauna selvatica dovranno essere utilizzate munizioni atossiche;</li> <li>- nella pianificazione delle zone di caccia programmata e nella definizione delle aree da destinare alla collocazione degli appostamenti fissi bisognerà valutare attentamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>o la presenza di poligoni di tiro prossimi alle aree in progetto;</li> <li>o la densità degli appostamenti fissi in uso già presenti unitamente a: la posizione relativa tra gli appostamenti, utile a valutare la distanza minima da interporre tra questi in funzione del buffer di dispersione dei pallini in piombo (max. 200 m); la piovosità media stagionale delle aree in cui vengono previsti gli appostamenti, correlando l'informazione anche con gli aspetti geomorfologici per valutare la possibile dispersione nel suolo;</li> <li>o la presenza di corsi d'acqua, aree umide o falda superficiale relativamente alla distanza massima di dispersione;</li> <li>o non incrementare ulteriormente la densità di appostamenti fissi all'interno di quelle UEF che presentano un indice di naturalità da livello medio a molto alto (ILC &gt; 0,4) al fine di ridurre l'accumulo stagionale di munizionamenti in piombo nella matrice suolo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Inoltre l'Autorità procedente solleciterà l'ISPRA affinché segnali le rotte di migrazione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della Legge 157/1992 ed applicherà le misure che saranno indicate nei documenti ECHA. Nelle more di tali azioni l'Autorità procedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non autorizzerà nuovi appostamenti fissi di caccia se posti ad una distanza inferiore a 1.000 m dai valichi montani a confine con l'Umbria (Bocca Trabaria, Fossato di Vico, Carosina) e attiverà il monitoraggio dei valichi montani al fine di regolamentarne la presenza;</li> <li>- per gli appostamenti fissi adotterà gli strumenti per avviare la transizione verso l'esclusiva detenzione e uso di munizioni prive di piombo, ad eccezioni degli appostamenti posti in aree già sottoposte a provvedimenti riguardanti l'esclusivo uso di munizioni prive di piombo;</li> <li>- promuoverà studi di fattibilità tecnico-economica ATC specifici, volti alla graduale sostituzione delle munizioni contenenti piombo;</li> <li>- promuoverà la sensibilizzazione e la formazione dell'utenza venatoria sull'uso di munizioni senza piombo, assicurando altresì il relativo adeguamento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.</li> </ul>
12	<p>Entro il periodo di validità del PFVR l'Autorità procedente dovrà realizzare la Carta regionale del rischio degli attraversamenti delle sedi stradali da parte della fauna selvatica. Entro il periodo di validità del PFVR l'Autorità procedente dovrà altresì stabilire un programma di installazione e manutenzione di semplici dispositivi a tutela della fauna e degli automobilisti. Oltre a ciò, in corrispondenza dei tratti stradali a maggior rischio e laddove non è possibile ovviare al rischio mediante il suddetto programma, occorrerà proporre agli organi competenti la realizzazione di sovrappassi, sottopassi, recinzioni oppure la modifica delle opere esistenti per la diminuzione del rischio di collisioni.</p>
13	<p>Entro il periodo di validità del PFVR l'Autorità procedente dovrà richiedere a ISPRA-SNPA, prima dell'avvio di ciascuna stagione venatoria, i provvedimenti da adottare per vietare o ridurre in periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica.</p>
14	<p>Entro il periodo di validità del PFVR, ai fini della tutela della salute umana nei confronti del disturbo acustico, l'Autorità procedente dovrà realizzare, mediante la collaborazione con i Servizi Igiene e Sanità e i Servizi Veterinari delle singole Aree vaste ASUR, la cartografia di "aree sensibili" all'interno delle quali non sarà possibile esercitare l'attività venatoria.</p>
15	<p>Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano dovrà essere redatto il Piano di Monitoraggio Ambientale secondo le indicazioni contenute nel documento istruttorio al par. <i>Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e monitoraggio del PFVR</i>.</p>
16	<p>La proposta di PFVR dovrà contenere la Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006.</p>
17	<p>Entro il periodo di validità del PFVR l'Autorità procedente dovrà predisporre programmi di miglioramento ambientale a fini faunistici specifici per gli ATC, coerenti con la vocazione dei territori e funzionali alla conservazione di più specie target, anche di interesse non venatorio. Gli interventi ambientali dovranno essere diversificati: accanto a colture a perdere e al mantenimento delle stoppie, si dovranno incentivare la realizzazione di siepi, boschetti, punti d'acqua, fasce inerbite, golene e macchie di arbusti.</p>
18	<p>Entro il periodo di validità del PFVR l'Autorità procedente dovrà realizzare, all'interno del SIT - Sistema Informativo Territoriale, oltre alla cartografia degli istituti faunistici, anche la cartografia dei miglioramenti ambientali, delle aree sensibili al disturbo acustico e delle aree percorse dal fuoco qualora disponibili. Entro il periodo di validità del PFVR dovrà essere avviata l'evoluzione del SIT in web-gis.</p>
19	<p>Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorità procedente dovrà individuare gli obiettivi faunistici di dettaglio delle Oasi di protezione istituite (attuazione della L.r. 7/1995, art. 4, comma 2, lettera c).</p>



### ALLEGATO 3 PRESCRIZIONI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

P1	<p>Al fine di mitigare le possibili incidenze della proposta di PFVR occorrerà attuare le seguenti prescrizioni, valide per tutti i Siti Natura 2000, riportate nello Studio di Incidenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>obbligo di recupero di tutte le prede abbattute per evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo che possano provocare, anche nel medio periodo, problemi di intossicazione ai predatori che se ne cibano (es: rapaci e lupo);</li> <li>divieto di svolgere azioni di controllo numerico (art. 19, L.157/92) del cinghiale in braccata nel periodo compreso tra inizio marzo e fine luglio, ovvero quello coincidente con la fase riproduttiva degli Uccelli e dei Mammiferi di interesse conservazionistico presenti nei Siti Natura 2000 ai fini della tutela della fauna selvatica;</li> <li>divieto di rimozione di alberi morti e/o deperienti e di qualunque azione di taglio e rimozione di sottobosco per la realizzazione di appostamenti fissi di caccia o per la loro stagionale manutenzione, anche esternamente alle Aree Floristiche, ai fini della tutela delle specie floristiche tutelate e del mantenimento di habitat potenziali per insetti xylofagi, piciformi e chiroterri;</li> <li>divieto di impiego della tecnica di "abbattimenti notturni alla cerca o all'aspetto" di volpe nel periodo marzo-luglio;</li> <li>divieto di "abbattimento con fucile" di corvidi al di fuori del periodo di caccia consentita;</li> <li>divieto di abbattimento di piccioni in ambito rurale in periodo di caccia non consentita, fatto salvo screening di valutazione di incidenza con esito positivo;</li> <li>obbligo di valutazione, per la pianificazione degli istituti di protezione della fauna e di AATV e AFV, del livello di naturalità medio dei Siti Natura 2000 così come indicato al § 7.3 dello Studio di Incidenza.</li> </ol>
P2	Al fine di mitigare le possibili incidenze della proposta di PFVR occorrerà attuare tutte le prescrizioni sito-specifiche riportate nello Studio di Incidenza da pag. 178 a pag. 185.
P3	Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorità procedente, in collaborazione con gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 IT5330005 <i>Monte Castel Manardo</i> e IT5330029 <i>Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore</i> , accerterà i requisiti necessari all'istituzione dell'Oasi di protezione faunistica del Monte Castel Manardo, finalizzata alla sosta, rifugio e riproduzione dell'avifauna di interesse comunitario e, in particolare, di Coturnice e Aquila reale.
P4	Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Ente gestore del Sito Natura 2000 IT5320009 <i>Fiume Esino in Località Ripa Bianca</i> , accerterà i requisiti necessari all'istituzione dell'Oasi di protezione faunistica della Barchetta nell'area di 12 ha attualmente recintata e interdetta alla caccia, limitrofa al Sito Natura 2000 IT5320009 stesso, da estendere fino alla viabilità veicolare perimetrale e includendo, senza soluzioni di continuità, anche la porzione di ZSC/ZPS esterna all'attuale confine della Riserva regionale, ai fini della sosta, rifugio e riproduzione dell'avifauna acquatica che già la utilizza per tali scopi.
P5	Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'ente gestore del Sito Natura 2000 IT5320008 <i>Selva di Castelfidardo</i> , accerterà i requisiti necessari all'istituzione dell'Oasi di protezione faunistica della Selva di Castelfidardo, finalizzata alla sosta, rifugio e riproduzione di diverse specie faunistiche, comprese alcune specie cacciabili come tortora, allodola e starna. Inoltre, nella stessa area, accerterà i requisiti per la realizzazione di un progetto di reintroduzione di starna italiana.
P6	Per tutto il periodo di validità del Piano, ferme restando le prescrizioni di cui al DM 17 ottobre 2007 e delle DGR n. 1471/2008 e n. 1036/2009, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Calandro, Succiacapre e Ortolano, il Calendario venatorio regionale consentirà l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio dal 1° novembre alla fine della stagione venatoria, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/1992. Nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Tottavilla, per il periodo di validità del Piano, il Calendario venatorio regionale vieterà l'allenamento dei cani e il loro uso al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.
P7	Per tutto il periodo di validità del Piano, al fine di contenere il disturbo venatorio, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di rapaci rupicoli (Aquila reale, Lanario, Pellegrino), il Calendario venatorio regionale consentirà la caccia da appostamento fisso e da altana ad una distanza inferiore a 500 m dai loro siti di nidificazione dall'inizio della stagione venatoria fino a dicembre dello stesso anno.
P8	Per tutto il periodo di validità del Piano, al fine di una migliore attività degli organi di sorveglianza riguardo la circolazione motorizzata nei Siti Natura 2000, l'Autorità procedente comunicherà le autorizzazioni per gli appostamenti fissi anche agli organi di sorveglianza della Rete Natura 2000, con l'indicazione dei nominativi degli autorizzati e la targa dei loro autoveicoli.
P9	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 caratterizzati dalla presenza di avifauna acquatica non cacciabile, per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione, Frullino) il Calendario venatorio regionale disporrà l'apertura della stagione venatoria al 1° ottobre per evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.
P10	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 caratterizzati dalla presenza di avifauna acquatica non cacciabile, per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica (Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione, Frullino) il Calendario venatorio regionale disporrà la chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio per evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.



P11	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di Coturnice il Calendario venatorio regionale disporrà la sospensione della caccia a questa specie, salvo quanto disposto dal relativo Piano annuale di gestione.
P12	Per tutto il periodo di validità del Piano, sulla base della persistente problematica relativa alla Pernice rossa nelle Marche e alla luce dell'art. 12 del DPR n. 357/97, l'Autorità procedente approfondirà la citata problematica. Pertanto, per tutto il periodo di validità del Piano, si sospenderanno le immissioni di esemplari di Pernice rossa e di Chukar nei Siti Natura 2000.
P13	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove si programmano interventi di reintroduzione di Coturnice e Starna, occorrerà verificare la compatibilità di tali interventi con i Piani di gestione/Misure di conservazione vigenti, sentiti gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati.
P14	La realizzazione di interventi di reintroduzione di <i>Alectoris graeca saxatilis</i> e di <i>Perdix perdix</i> italica, sia internamente che esternamente ai Siti Natura 2000, saranno autorizzati, in base a quanto stabilito dall'art. 12 del DPR n. 357/1997 dal competente ufficio regionale o dalle aree nazionali protette. Tale autorizzazione non è necessaria per gli interventi di ripopolamento.
P15	Per tutto il periodo di validità del Piano, sulla base della previsione dell'aumento di superficie di 3.000 ha per le AATV – Aziende Agri-Turistico-Venatorie e le AFV – Aziende Faunistico-Venatorie, distribuito tra gli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia AN1, AP e FM, non si dovranno realizzare nuove AATV dentro i Siti Natura 2000 o al confine con gli stessi e con le aree nazionali protette.
P16	Entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, coerentemente con quanto previsto dal PATOM – Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano, l'Autorità procedente, previa verifica della presenza del plantigrado, detterà indirizzi volti alla progressiva sostituzione della caccia al cinghiale in braccata con l'abbattimento selettivo o la girata nei Siti Natura 2000 IT5330001 <i>Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale)</i> , IT5330003 <i>Rio Terro</i> , IT5330005 <i>Monte Castel Manardo – Tre Santi</i> , IT5330023 <i>Gola della Valnerina – Monte Fema</i> .
P17	Per il prelievo venatorio del capriolo occorre rispettare la densità minima di 5 capi/Kmq, prevista dal Regolamento Regionale n. 3/2012, art. 14, comma 1.
P18	Per tutto il periodo di validità del Piano l'Autorità procedente, in collaborazione con gli Enti gestori delle aree nazionali protette e dei Siti Natura 2000, realizzerà la mappatura delle aree a maggior rischio di incidenti stradali con la fauna selvatica e proporrà agli organi competenti le pratiche più opportune derivanti dal progetto <i>LIFE Strade</i> .
P19	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di necrofagi secondari (Lupo, Poiana, Aquila reale, Nibbio bruno Nibbio reale, Falco di palude), di avifauna acquatica e di Coturnice e Tortora, il Calendario venatorio regionale consentirà per la caccia da appostamento fisso l'uso soltanto di munizione spezzata priva di piombo o, se contenente piombo, disporrà l'obbligo del recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti.
P20	Nel corso del periodo di validità del Piano, all'interno dei Siti Natura 2000 verrà esteso l'uso di munizioni prive di piombo a tutte le forme di controllo del cinghiale, promuovendo l'uso dei cani da traccia per le fasi di recupero degli animali eventualmente feriti.
P21	Per tutto il periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000 dove è segnalata la presenza di necrofagi secondari (Lupo, Poiana, Aquila reale, Nibbio bruno Nibbio reale, Falco di palude), di avifauna acquatica e di Coturnice e Tortora, il Calendario venatorio regionale consentirà per la caccia vagante l'uso soltanto di munizione spezzata priva di piombo o, se contenente piombo, disporrà l'obbligo del recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti.
P22	Nel corso del periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000, l'Autorità procedente promuoverà studi di fattibilità tecnico-economica ATC specifici, volti alla graduale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.
P23	Nel corso del periodo di validità del Piano, nei Siti Natura 2000, l'Autorità procedente promuoverà la sensibilizzazione e la formazione dell'utenza venatoria sull'uso di munizioni senza piombo, assicurando altresì il relativo adeguamento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.
P24	Per tutto il periodo di validità del Piano, a tutela dell'avifauna che in località Ripa Bianca si sposta tra le aree umide del Sito Natura 2000 IT5320009, quelle della Riserva e quelle esterne (vasche di fitodepurazione, laghi di pesca sportiva, Fiume Esino), il Calendario venatorio regionale disporrà il divieto di caccia nell'area compresa tra il Sito Natura 2000 IT5320009 e il confine della Riserva per le seguenti specie: Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino.

